


VINCENZO GIGLIO
RICCARDO RADI

IL DIRITTO VISIONARIO

Parole e Immagini



Indice dei Contenuti

03-04

Introduzione

05-22

Barricate

23-55

Caos

56-70

Destino

71-82

Nebbia

83-94

Paura

95-100

Pietà

101-113

Resistenza

114-118

Sorriso

119-127

Speranza

128-134

Storie



INTRODUZIONE



Il diritto è un fiume di parole, dette e da dire. Il “dire” è addirittura incorporato nella giurisdizione (iurisdictio, dire il diritto) e nel verdetto (vere dictum, detto con verità) che ne è il prodotto tipico.

Ci sono tanti modi di considerare quelle parole, noi abbiamo scelto di osservarle senza venerazione e senza timore, nella convinzione che possono essere veicoli di ogni tipo di messaggio e di scopo e che non sempre quelli apparenti corrispondono a quelli davvero voluti.

Mentre osservavamo le parole e componevamo le nostre per commentare quelle altrui, abbiamo notato che alcune di esse avevano una capacità evocativa e una forza seduttiva superiore alle altre: sembravano nate per attirare l’attenzione e per innescare pensieri e ricordi a cascata. Da qui la prima idea guida di questo secondo e-book di Terzultima Fermata: quelle stesse parole definiranno il suo contenuto e le sue partizioni interne.



INTRODUZIONE

Un'altra scelta abbiamo fatto quando è partito il blog: ogni post doveva essere accompagnato da un'immagine.

All'inizio la motivazione è stata puramente estetica: le immagini creano movimento, danno colore, si oppongono alla staticità del testo.

Poi, strada facendo, ciò che era solo corredo è diventato sempre più importante fino a trasformarsi in parte integrante del racconto: l'immagine poteva servire ad assecondare il testo ma anche a contrastarlo, inviando in questo caso un senso contrario a quello delle parole.

Le immagini sono quindi diventate uno dei modi attraverso i quali abbiamo comunicato la nostra idea di diritto e ciò che pensiamo dei suoi creatori e dei suoi interpreti.

Proprio per questo, ed è la seconda e ultima idea guida, le immagini hanno uno spazio importante nella storia che raccontiamo in questo libro digitale.

C'è un diritto reale, quello che si dipana ogni giorno nelle aule parlamentari, nelle corti di giustizia, negli uffici pubblici e nella relazioni umane.

E poi c'è un altro diritto, quello fatto sulla base dei principi che ognuno vorrebbe vedere attuati perché conformi alla propria visione.

Anche noi abbiamo la nostra, anche noi abbiamo il nostro diritto visionario e proviamo a raccontarlo ogni giorno.

Da qui nascono il titolo dell'e-book ed i suoi contenuti.

Vi proponiamo una piccola selezione della nostra produzione complessiva, arricchita da alcuni scritti inediti.

Speriamo vi piaccia.

Buona lettura.

Vincenzo Giglio e Riccardo Radi

BARRICATE

BARRICATE

“Vogliono la rivoluzione
ma preferiscono fare le
barricate con i mobili
degli altri”
(Ennio Flaiano)



Il difensore penale e il suo rapporto con la verità processuale (di Vincenzo Giglio)

A cosa deve tendere l'impegno del difensore penale, quali sono i risultati che può o deve perseguire?

Che relazioni deve avere con le altre parti del processo e con il giudice? Soprattutto, qual è il suo scopo essenziale? È uguale o diverso da quello degli altri attori del giudizio?

Si inizia così, con questa sequenza di domande, una piccola riflessione sul senso della difesa penale.

Si potrebbe limitarla al richiamo dei sacri principi costituzionali e convenzionali e della giurisprudenza interna, costituzionale e ordinaria, e sovranazionale.

Si disporrebbe così di un quadro impeccabile per razionalità, equilibrio tra gli interessi in campo, valorizzazione dei diritti individuabili e dei corrispondenti doveri delle autorità pubbliche.

Sarebbe tuttavia nient'altro che un falso: di qualità, certo, ma pur sempre un falso.

A cosa deve tendere l'impegno del difensore penale, quali sono i risultati che può o deve perseguire?





Perché poi, appena lo si mettesse a confronto con la realtà, quella delle aule giudiziarie, delle prassi correnti, delle decisioni di merito e di legittimità, della narrazione mediatica della giustizia, dell'atteggiamento sociale verso la difesa degli imputati, soprattutto se accusati di reati fortemente stigmatizzanti, ci si accorgerebbe che quel quadro rappresenta scene idilliache e paesaggi bucolici che non esistono più, se mai sono esistiti.

Meglio allora tenersi distanti da un empireo tanto seducente quanto ingannevole e fare i conti con ciò che normalmente avviene.

Nell'impossibilità di una trattazione sistematica, si punta su una singola relazione, quella tra il difensore e la verità, nella sua particolare declinazione di verità processuale.

Premesso che su quest'ultimo concetto si registra un dibattito assai vivace e ben lontano dalla definitività, ci si può per adesso accontentare di attribuire alla verità processuale la caratteristica della relatività (cioè, il suo valore limitato al giudizio in cui è espressa), di associarle come oggetto non fatti in senso materialistico ma enunciati su tali fatti, ivi compreso quello sulla loro effettiva esistenza, e di ricordare che ogni parte costruisce e poi propone una sua narrazione al giudice cui spetta (spetterebbe) di ascoltarla e accoglierla o respingerla in funzione della sua persuasività non retorica ma razionale.

Cosa può fare il difensore muovendosi entro queste coordinate?

Serve qualche esemplificazione ed è di grande aiuto "*L'accordo sugli atti di indagine in vista del dibattimento*", un interessante studio di **Alessandro Pansa**, pubblicato il 14 giugno 2024, in **Archivio Penale**, fascicolo 2/2024.

Il primo banco di prova, tratto proprio dal lavoro di Pansa, è così riassumibile: un difensore assiste ad una ricognizione personale disposta nel



procedimento a carico di un suo assistito ed è consapevole che colui che si sottopone a tale attività non è l'assistito medesimo ma un'altra persona che ha preso il suo posto fraudolentemente.

Occorre sapere che quel difensore venne accusato di favoreggiamento personale per avere taciuto la sostituzione all'autorità procedente. Il caso arrivò fino in Cassazione e il collegio di legittimità – Cass. pen., Sez. 1^a, 11 novembre 1980 – avallò la sua responsabilità, affermando che il difensore *"deve concorrere a creare le condizioni per l'emanazione di una sentenza giusta" e che "la difesa professionale, come una gloriosa tradizione forense attesta, ha avuto sempre il fine di illuminare la giustizia"*.

Seguì un dibattito dottrinale piuttosto acceso tra difensori e critici della decisione ma, come ricorda Pasta, tutti i commentatori, per la cui individuazione si rimanda al suo scritto, concordarono su alcuni punti irrinunciabili: *"il legale non è gravato dall'obbligo di coadiuvare, con necessarie e opportune indicazioni, le investigazioni e le ricerche dell'autorità"*; egli deve "sentirsi non già "principalmente" ma "esclusivamente" difensore, e come tale agire. In particolare, non deve agire mai in qualità di una sorta di ausiliario o collaboratore del giudice"; è *"manifesto che l'adoperarsi per ottenere la sentenza soggettivamente più favorevole per il cliente, sia questi colpevole o innocente, e indipendentemente dalla giustizia del provvedimento, rientra tra gli obiettivi primari sottesi al mandato difensivo"*; è *"nelle regole del gioco che il difensore possa aiutare, con la sua attività, anche un colpevole a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità"*; richieste, domande e istanze difensive incontrano *"il solo limite del "pudore" dell'avvocato e della sua reticenza (variabile da un professionista all'altro) a sbilanciarsi senza*



prospettive concrete"; così che "l'attività del difensore nel processo penale è sempre finalizzata a far conseguire all'assistito il miglior risultato possibile; solo eventualmente ad accertare i fatti (quando dalla corretta ricostruzione trae beneficio l'accusato)".

Ancora una puntualizzazione prima di avviarsi alla conclusione, anch'essa ispirata dalla riflessione di Pasta, che ha a che fare col principio forse più sacro ed enfatizzato del manifesto costituzionale del giusto processo: il contraddittorio nella formazione della prova.

È a tutti noto che gli si attribuisce un elevato valore epistemico, vale a dire una grande capacità di arrivare alla migliore verità possibile in un certo processo, con certi imputati, certe imputazioni e certi elementi conoscitivi.

Tutto vero ma, ancora una volta, qual è il ruolo che spetta al difensore penale a fronte di questo metodo giusto per definizione?

Non ho mezzo migliore per rispondere a questa domanda che riportare testualmente due passaggi particolarmente significativi dell'argomentare di Pasta.

"Il diritto al contraddittorio nella formazione della prova può essere esercitato per scoprire la menzogna e far emergere la verità oppure per i fini opposti.

Dipende dai casi. Con una certa semplificazione, si potrebbe dire che dipende dalla condizione dell'accusato; se colpevole, è interessato a celare la verità; se innocente, ad accertarla [...] Al pari del diritto alla prova, del quale può essere visto come una declinazione, è il mezzo che lo stato riconosce all'innocente per rimediare all'ottica verificazionista del pubblico ministero, il quale, gravato dai compiti che la Costituzione gli affida, è fisiologicamente orientato a ricercare prove a carico e a formulare



domande che verificano l'ipotesi dell'accusa.


Non sempre però l'accusa è infondata, le indagini incomplete, la ricerca dell'inquirente parziale. Capita quindi che dai diritti difensivi traggano giovamento gli accusati che innocenti non sono, e che, come il loro difensore, non hanno alcun interesse alla scoperta della verità.

Per evitare questo inconveniente sarebbe provvidenziale una disposizione che riconoscesse i diritti agli accusati innocenti, e li negasse a quelli colpevoli.

Prevederla comporterebbe qualche difficoltà, visto che il processo penale esite proprio perché non si conosce la condizione degli accusati.

Stabilire come il legislatore possa venir a capo del dilemma - riconoscere i diritti a tutti gli accusati, innocenti o colpevoli, oppure negarli a tutti - non è difficile. La soluzione non passa dalle opere di Socrate e dalla maieutica, dalla epistemologia della scienza o dal falsificazionismo di Popper. Si trae dall'architettura del processo penale, la presunzione di non colpevolezza, la quale impone il riconoscimento dei diritti della difesa a chiunque assuma la qualifica di accusato, e anzi, li riconosce esclusivamente a chi ha tale qualifica. Solo se si assicurano diritto alla prova, al contraddittorio, alla partecipazione alla formazione della prova a chi è accusato, si potrà formulare la presunzione che la dichiarazione di colpevolezza sia vera, che nella sentenza di condanna sia stata rappresentata la verità".

Per Pasta, dunque, il contraddittorio può servire agli accusati ingiustamente per dimostrare la loro innocenza ma può ugualmente servire a coloro che sono stati accusati giustamente per occultare la loro colpevolezza. Si potrebbe evitare questa deriva? No, non si può, perché i diritti difensivi nascono dalla presunzione di non colpevolezza di cui godono tutti gli



accusati in sede penale.

E allora? E allora il successo della campagna simulatoria del colpevole che si avvalga dei diritti difensivi è il prezzo da pagare per la tutela degli innocenti.

Se tutto questo è vero, si può finalmente rispondere alla domanda iniziale.

Il difensore penale ha il solo compito di adoperarsi per ottenere la sentenza più favorevole al suo assistito.

È quindi estraneo al raggiungimento della verità processuale, intesa come verità più prossima al vero assoluto, potendo tale fine coinvolgerlo solo per la sua eventuale strumentalità al suo obiettivo primario del perseguimento del miglior interesse per il suo difeso.

Raggiunta questa approssimazione, il cui unico valore è quello dell'opinione all'interno di un dibattito fatto di molte voci e posizioni, occorrerebbe iniziare una riflessione sulle condotte concrete che è dato cogliere nella prassi come fenomenologia della concezione difensiva appena tratteggiata.

È intenzione di Terzultima Fermata procedere in questa ricognizione e arrivare a definire in tal modo un quadro realistico di quel ciò che normalmente avviene da cui si è partiti.

È possibile che si trovino oro e piombo, talvolta così mescolati da riuscire quasi indistinguibili.

Ne riparleremo.



Difendersi dal processo: possibile che lo faccia anche l'accusa? (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Introduzione

Tra le tante frasi che ruotano attorno alla giustizia penale contemporanea c'è quella per cui bisogna difendersi nel processo, non dal processo. Chiaro il senso: lo Stato ha il diritto/dovere di esercitare la sua pretesa punitiva e di sottoporla al giudice terzo secondo le regole che compongono il giusto processo; l'accusato ha il diritto di contrastarla con pienezza ma solo attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento e solo usandoli per raggiungere lo scopo cui sono fisiologicamente preordinati.

Se chi si difende va oltre tali limiti, la sua reazione equivale a negare la legittimità della pretesa punitiva, finendo così per assumere una natura sostanzialmente eversiva.

Difendersi dal processo: vale anche per l'accusa?





Condotte normalmente intese come difesa dal processo

La sequenza argomentativa che chiude il paragrafo precedente, formalmente ineccepibile data la sua diretta derivazione costituzionale, deve tuttavia misurarsi con l'eterogeneità delle situazioni che sono state etichettate come difesa dal processo.

Nel tentativo di classificarle anche solo sommariamente, si potrebbero individuare due tipologie: il boicottaggio o la manipolazione interni al processo e quelli esterno ad esso.

Potrebbero rientrare nella prima tipologia le condotte di chi:

- si renda deliberatamente irrintracciabile in modo da impedire o ostacolare ogni comunicazione o notifica che lo riguardi o anche per sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari restrittive;
- produca sistematicamente certificazioni attestanti un legittimo impedimento;
- cambi serialmente i suoi difensori, in un vortice di nomine e revoche, allo scopo di lucrare rinvii giustificati dalla necessità del difensore subentrante di studiare gli atti;
- nomini un difensore parlamentare che possa a sua volta servirsi della carica e degli impegni ad essa connessi come cause di legittimo impedimento;
- articoli un programma probatorio difensivo ben più consistente di quanto serva, ad esempio presentando liste testimoniali di centinaia di persone;
- tenti di addomesticare in direzione favorevole alla difesa i testi d'accusa;
- si avvalga di testi di difesa compiacenti;
- alimenti costantemente un clima di acceso conflitto con l'accusa e/o con il giudice;

- 
- formuli sistematicamente eccezioni procedurali a prescindere dalla loro fondatezza in modo da impegnare il giudice e spezzare il ritmo del processo.

Potrebbero rientrare nella seconda tipologia le condotte di chi:

- si avvalga della propria condizione privilegiata, in quanto leader politico e soggetto investito delle più alte cariche istituzionali, per propiziare l'approvazione di leggi ad personam che ostacolino il regolare andamento del processo o ne accelerino la prescrizione o depenalizzino i fatti contestati o, per altro verso, per addurre serialmente ragioni di legittimo impedimento;
- presenti segnalazioni, esposti o denunce nei confronti dei magistrati che hanno un ruolo nel processo;
- alimenti campagne di stampa ostili al processo ed ai suoi ispiratori;
- si presenti come vittima di mala giustizia o perseguitato da accusatori senza scrupoli;
- lamenti la pretestuosa ripetitività delle iniziative penali in danno dell'accusato;
- minacci di ricorrere o ricorra effettivamente alla Corte europea dei diritti umani per lamentare la lesione dei diritti difensivi.

Ognuna di queste condotte, insieme ad altre affini, è stata additata, a torto o ragione, come difesa dal processo.

Condte non associate alla difesa di processo ma che dvrebbero esserlo

Esistono altri comportamenti che, sebbene non associati comunemente alla difesa dal processo.



Provengono tutti da accusati detenuti e sono i seguenti:

- il suicidio: a ben pensarci, il gesto di togliersi volontariamente la vita è la più estrema e radicale forma di difesa dal processo, quella di chi gli si oppone sottraendo definitivamente se stesso non solo alla punizione se arriverà ma, ancor prima, alla pretesa di infliggerla;
- l'annichilimento del proprio corpo: è il gesto del ristretto che, riducendosi in uno stato di insensibilità alla realtà, si estranea dal processo o che, smettendo di alimentarsi, cammina fianco a fianco con la morte, sottolineando con ciò il proprio stato di antagonista del processo (un esempio tragico e notissimo è quello della morte per fame di Bobby Sands, ne abbiamo parlato in una nostra storia).
- l'intasamento della giustizia: c'è chi, come la vedova biblica che assillò il giudice che non le rendeva giustizia fino a farlo crollare per stanchezza, esprime il suo dissenso attraverso la presentazione seriale di istanze le quali, a loro volta, più che esaurirsi in se stesse, esprimono un dissenso e una sfiducia di fondo nell'amministrazione della giustizia alla quale si accompagna, tuttavia, l'intento di uscire dall'invisibilità e di diventare qualcuno di riconoscibile nella sua umanità e nei suoi bisogni (ne abbiamo parlato in un post sul recordman dei ricorsi).

Difendersi dal processo: vale anche per l'accusa?

È giunto il momento di affrontare una questione che potrebbe apparire eccentrica ma che, almeno a nostro avviso, non può essere elusa.

Sono solo gli accusati a difendersi dal processo o lo fanno anche gli accusatori?

Il boicottaggio, la manipolazione o quantomeno l'elusione del complesso di



regole cui diamo il nome di giusto processo è materia associabile solo a chi ha il dovere di sottostare correttamente all'esercizio della pretesa punitiva nella veste di suo destinatario o anche a chi ha il mandato ad esercitarla?

Chiaro che la risposta deve esser data non sulla base di astrazioni concettuali ma ricorrendo a dati concreti, se ci sono, dai quali ricavare tipologie comportamentali, se ci sono.

Noi riteniamo che ci siano e uno degli scopi di Terzultima Fermata è quello di documentarne l'esistenza.

Li elenchiamo in modo assai sintetico e limitato, non potendo essere questa la sede per un approfondimento sistematico, e premettendo che nella maggior parte dei casi si tratta di prassi sfornite di sanzione ma comunque espressive, a nostro modo di vedere, di una visione distorta:

- irregolarità nell'uso del registro delle notizie di reato, particolarmente riguardo all'iscrizione degli indagati già individuati, così da differire indebitamente il termine di decorrenza delle indagini preliminari; una prassi così diffusa da avere indotto il legislatore a riformare la disciplina delle iscrizioni e ad introdurre procedure di controllo e possibilità di intervento correttivo;
- amplificazione delle imputazioni provvisorie così da rendere possibile il ricorso ad intercettazioni altrimenti non consentite e a misure cautelari altrimenti precluse;
- ricorso alla misura precautelare del fermo, preferibilmente iper-motivato, così da mettere rapidamente in campo un manifesto d'accusa assimilabile per toni e contenuti ad un provvedimento giurisdizionale, senza esserlo;
- comunicazioni esterne all'insegna del trionfalismo piuttosto che della prudenza appropriata in fasi iniziali del procedimento;

- 
- uso delle misure custodiali restrittive come strumento di pressione e contenimento;
 - crescente antagonismo verso la difesa e sottovalutazione del suo ruolo e delle sue prerogative;
 - dilatazione della funzione accusatoria, fino ad associarle scopi storici o di sperimentazione di ipotesi scientifiche;
 - riproposizione di tesi smentite da decisioni definitive, sul presupposto che la ricerca della verità non possa essere limitata da ostacoli formali;
 - straripamento in ambiti di pertinenza del potere legislativo o di quello esecutivo.


Non intendiamo sostenere che tali condotte siano proprie di tutta la magistratura inquirente, al contrario esse ci paiono riconducibili a visioni ed iniziative di singoli individui o di singoli uffici allorché guidati da quegli individui.

Al tempo stesso, tuttavia, di ognuna di esse vi è traccia documentale, a partire da quel grande incubatore che fu l'inchiesta denominata Mani pulite. Non parliamo quindi di astrazioni ma di fenomeni concreti e reali.

Ci rimane solo un ultimo accenno prima di concludere ed è tratto dalle cronache di questi giorni.

La stampa e gli altri media hanno dato notizia della sentenza emessa il 23 maggio 2024, dalla prima sezione della Corte europea dei diritti umani a conclusione del caso Contrada c. Italia (n. 4) (n. 2507/2019).

Il ricorrente, Bruno Contrada, si è rivolto ai giudici europei lamentando l'illegalità, da un lato, dell'intercettazione di sue conversazioni telefoniche e, dall'altro, della perquisizione della sua abitazione e dei locali a sua



disposizione, osservando che tali misure sono state ordinate nell'ambito di un procedimento per omicidio in cui non era direttamente coinvolto.

Con la sentenza sopra menzionata, la Corte EDU, dopo avere ritenuto inammissibile la censura attinente alla perquisizione domiciliare, ha per contro ritenuto ammissibile e fondata, per violazione dell'art. 8 CEDU, quella relativa all'intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente.

Al di là dell'opinione che si voglia avere della sentenza strasburghese, un fatto è certo: un cittadino italiano è stato destinatario (diretto, non casuale) di perquisizioni domiciliari e intercettazioni senza essere indagato nel procedimento in cui tali mezzi di ricerca della prova sono stati disposti.

Un vulnus dovuto ad una lacuna della nostra legislazione, certo, ma anche un certo modo di intendere la funzione accusatoria.

Conclusioni

Torniamo alla domanda di prima, ora che disponiamo di qualche elemento di fatto in più: la lista delle condotte elencate nel precedente paragrafo merita o no di essere considerata come una fenomenologia di difesa dal processo di marca accusatoria?

A noi pare di sì.



Le sentenze suicide (Vincenzo Giglio)

Premessa

Suicidio: qui da noi una parola dalla connotazione decisamente negativa. Peccato massimo nella tradizione occidentale ebraico-cristiana perché, come precisato dal catechismo della Chiesa cattolica, "*Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel'ha donata. Egli ne rimane il sovrano Padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per la salvezza delle nostre anime. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato.*

Non ne disponiamo. Il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un'offesa all'amore del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. Il suicidio è contrario all'amore del Dio vivente".

Reato per la legge penale, sul presupposto giuridico dell'indisponibilità del bene della vita, se il soggetto che causa la morte agisce col consenso

Le sentenze suicide sono la negazione di ciò che intendiamo per processo penale.





della vittima e se taluno determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio o ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione.

Molto più composite e differenziate, come sempre, le prospettive storiche, letterarie e poetiche: gesto civico, pedagogico e politico (Socrate), liberatorio (Seneca), romantico e letterario (il giovane Werther, Jacopo Ortis) e molto altro ancora.

Sentenze suicide

La considerazione negativa del suicidio arriva fin dove nessuno se l'aspetterebbe, includendo anche gli atti tipici della funzione giurisdizionale, le sentenze.

L'art. 2, comma 1, lettera cc) del vigente Ordinamento disciplinare dei magistrati inserisce infatti tra gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni *"l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo"*.

La tipizzazione di tale illecito postula evidentemente la presa d'atto della già avvenuta realizzazione di condotte ad esso corrispondenti, del danno che sono in grado di infliggere all'ordinaria fisiologia processuale e della necessità di impedire che altri episodi simili si verificino in futuro.

Alcuni casi famosi di sentenze suicide

Non bisogna mai cedere alla tentazione di riscrivere peggio quello che altri hanno scritto prima e meglio.

Si invitano pertanto coloro che fossero interessati ad approfondire questa parte del discorso complessivo a leggere un brillante saggio di Renzo Orlandi, *"L'anti-motivazione (o delle sentenze suicide). In ricordo di una*



coraggiosa battaglia di Gennaro Escobedo" pubblicato in anteprima su *disCrimen* ad aprile del 2012 e poi su **Giustizia Penale**.

Vi si troveranno le storie dei casi **Mulas, Ferrigno e Sofri** che meritano davvero di essere conosciute per le torsioni che caratterizzarono ognuno di essi.

Si consiglia inoltre la lettura di *"Il giudice e lo storico. Considerazioni a margine del processo Sofri"* di Carlo Ginzburg, edito da Quodlibet, 2020.


Un testo scritto dopo una capillare lettura degli atti processuali, scomodo, disturbante ma prezioso per la commistione degli oggetti dell'analisi (il linguaggio, la postura dei protagonisti, le assonanze storiche, in special modo con i processi della Santa Inquisizione).

Vale davvero la pena leggerlo, anche ma non solo per passaggi testuali come questo: *"Ma l'impressione di continuità col passato che mi aveva colpito immediatamente non era legata soltanto agli aspetti istituzionali della fase istruttoria. Essa era dovuta a una somiglianza più sottile e specifica con i processi inquisitoriali che conosco meglio: quelli contro donne e uomini accusati di stregoneria. In essi la chiamata di correo ha un'importanza cruciale: soprattutto quando al centro delle confessioni degli imputati c'è il sabba, il convegno notturno di streghe e stregoni. Talvolta spontaneamente, più spesso incalzati dalla tortura o dalle suggestioni dei giudici, gli imputati finivano col fare i nomi di quanti avevano partecipato con loro ai riti diabolici"*.

Per finire

Le sentenze suicide sono la negazione di ciò che intendiamo per processo penale.

Sono un atto di ribellione e arroganza intellettuale.



Sono credi individuali elevati a verità.

Sono verdetti nati prima e a prescindere dal giudizio cui si assegna il solo compito di ratificarli.

Sono il sonno della ragione e questo è quanto.



I richiami ai precedenti giurisprudenziali nelle decisioni della Corte di cassazione: uno strumento da maneggiare con cura (Vincenzo Giglio)

Chiunque abbia familiarità con le sentenze della Suprema Corte sa che i loro estensori sono soliti citare una sfilza di precedenti decisioni di legittimità per ciascuna delle questioni sollecitate dai motivi di ricorso.

Nulla di male, chiaro.

I precedenti servono a documentare l'esistenza di indirizzi consolidati, così da dimostrare che la decisione si inserisce in un percorso interpretativo condiviso e resistente alle obiezioni oppure, al contrario, l'esistenza di un conflitto che impone una scelta interpretativa o, nel caso in cui sia irriducibile, la rimessione degli atti alle Sezioni unite per la sua composizione.

Servono inoltre a sintetizzare la parte argomentativa delle sentenze, posto che il richiamo dei precedenti esonera l'estensore da lunghe disquisizioni.

Si dovrebbe tuttavia convenire che l'appropriatezza di questa prassi è subordinata al rispetto di una

*Enigmi
contemporanei*





condizione imprescindibile, che il precedente sia assunto nel suo reale significato: se questo non avviene, la sequenza di rimandi da una decisione all'altra subisce un'alterazione che, già dannosa in sé, potrebbe in ipotesi risultare esiziale ove il principio affermato nell'ultimo atto sia decisivo per la soluzione del caso concreto sottoposto all'attenzione della Suprema Corte.

Ecco un esempio piuttosto recente.

Si legge testualmente in **Cassazione penale, Sez. 4[^], sentenza n. 45299/2023**, udienza del **26 ottobre 2023**, che *"il contributo orale apportato dall'imputato mediante la resa delle dichiarazioni spontanee previste dall'art. 494 cod. proc. pen. non può in alcun modo essere assimilato a quello fornito in sede di esame ed essendo tra l'altro non assimilabile il relativo valore probatorio, con i conseguenti riflessi in tema di ampiezza dell'onere motivazionale gravante sul giudice, il quale non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni rese spontaneamente (sul punto, **Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Rv. 279911**, ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., dall'imputato sottrattosi al contraddittorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi)".*

Si fermi l'attenzione su uno dei più importanti postulati della decisione del collegio della quarta sezione penale: il giudice non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni spontanee.

Ci si sposti adesso sulla decisione della seconda sezione penale citata come precedente.

Vi si legge in effetti che *"Le dichiarazioni spontanee, per giurisprudenza*



consolidata, non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame nel contraddittorio tra le parti, né utilizzate come prove a carico di terzi (Sez. 1, n. 25239/2001, Rv. 219432; Sez. 6, n. 13682/1998, Rv. 212088; Sez. 1, 23/11/1993; Sez. 1 n. 1708/1993, Rv. 196402). Esse costituiscono semplicemente una forma autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuto all'imputato personalmente (Sez. 5, n. 4384/1998, Rv. 213105, vedi anche Sez. 5, 12603/2017, Rv. 269518; Sez. 2, n. 33666/2014, Rv. 260049)".

Ma vi si legge anche che **"La facoltà dell'imputato di rendere spontanee dichiarazioni in ogni stato del dibattimento è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 494 c.p.p., tale facoltà, espressione del diritto di difesa, è stata accordata agli imputati dal giudice di appello il quale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha affatto omesso di valutare le dichiarazioni ed esaminare il memoriale depositato all'udienza del 27/11/2018 , ma li ha ritenuti inidonei a confutare l'ipotesi d'accusa non solo per la tardività delle dichiarazioni stesse, essendo intervenute solo in sede di appello, prima della discussione, rispetto ad un'istruttoria di primo grado molto articolata svoltasi alla presenza degli imputati e durata oltre quattro anni, ma anche perché tali dichiarazioni, sono risultate assolutamente generiche e contraddette dal reale dispiegarsi dei fatti"**.

È adesso chiaro che il collegio della seconda sezione penale non ha affatto affermato che il giudice non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni spontanee, avendo al contrario dato atto che, nel caso sottoposto al suo esame, i giudici d'appello le avevano preso in considerazione per poi ritenerle inidonee sulla base di legittime valutazioni di merito (tardività, genericità, contraddittorietà).

Le conseguenze negative di questa svista sono evidenti: se la decisione del

2023 fosse massimata, resterebbe fissato il principio per il quale il giudice può legittimamente ignorare ciò che l'accusato dichiara spontaneamente ma così non dovrebbe essere.

Ma come potrebbe conciliarsi questa affermazione con l'altra secondo la quale le dichiarazioni spontanee sono uno strumento di autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuti all'imputato, se poi si potesse destinarle all'oblio senza spendere neanche una parola? Enigmi contemporanei.



Intercettazioni telefoniche, trascrizioni e comparazioni fonetiche: le cause principali degli errori giudiziari. Chi sono e come si sono formati i trascrittori ? (di Riccardo Radi)

Le intercettazioni telefoniche e ambientali sono la causa principale degli errori giudiziari in Italia. L'operazione di trasposizione del parlato intercettato allo scritto nasconde o travisa spesso il reale significato delle parole pronunciate dagli intercettati.

Vi siete mai chiesti chi sono e come si sono formati i trascrittori?

Le trascrizioni forensi garantiscono la parola? A queste domande nessuno è in grado di rispondere.

Un primo tentativo per comprendere e provare a capire chi sono i trascrittori è stato fatto dalla Commissione di Linguistica Forense della Camera penale di Roma che l'8 marzo del 2022 ha organizzato un convegno dove è stato presentato il primo lavoro sulla delicata questione delle modalità delle trascrizioni nel processo.

L'occasione dell'incontro è costituita da un sondaggio anonimo somministrato dalla Commissione sulla Linguistica ai trascrittori del Tribunale di Roma dal quale sono emerse criticità

*Le trascrizioni
forensi
garantiscono
la parola?*





significative, oggetto appunto delle interlocuzioni. I risultati del sondaggio dimostrano che quello delle trascrizioni è uno dei problemi cruciali che investe la sorte della “parola” nel processo penale.

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono gli strumenti principali delle indagini in materia di criminalità organizzata e non solo.

Quanti dibattiti abbiamo ascoltato sull’imprescindibilità dell’uso dello strumento captativo per garantire la repressione di fenomeni malavitosi nel nostro Paese.

Intercettazione: nozione

Nel silenzio del legislatore, il significato di questo termine è stato necessariamente elaborato dalla giurisprudenza.

Un’autorevole definizione è stata offerta dalle Sezioni unite (SU, 6/2000).

Vi si chiarisce che *«l’intercettazione telefonica consiste nella captazione di comunicazioni che si svolgono tra terze persone senza impedirne la prosecuzione e senza che gli interlocutori (o almeno uno di essi) ne siano a conoscenza»* e ancora che *«l’intercettazione consiste nell’apprensione in tempo reale del contenuto di una comunicazione in corso»*.

A sua volta, la Consulta (Corte costituzionale, sentenza 83/1993), ha affermato che *«la particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271 sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima»*.



Dal complesso di queste decisioni, alle quali si è aggiunto il contributo della dottrina, si desume che **l'intercettazione consiste nella captazione occulta e contestuale del contenuto di una conversazione o comunicazione tra soggetti, mediante modalità idonee, con intromissioni operate da soggetti terzi rispetto ai conversanti, con apparecchiature in grado di fissarne l'evento e tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato dello scambio comunicativo.**

Si ha dunque un'intercettazione nel senso indicato dall'art. 266 c.p.p. quando:

- si captino conversazioni o comunicazioni tra due o più persone; non è quindi classificabile come intercettazione l'acquisizione dei tabulati telefonici, proprio perché non riguarda forme comunicative;
- si captino conversazioni o comunicazioni che i partecipanti intendono mantenere riservate; non è quindi intercettazione l'ascolto di una conversazione tenuta, ad esempio, ad alta voce in un luogo pubblico;
- chi capta sia estraneo alla conversazione o comunicazione; la captazione e la registrazione fatte da uno dei partecipanti non sono equiparabili a un'intercettazione ma sono comunque attività legittime e il supporto su cui è impressa la registrazione è equiparabile a un documento ai sensi dell'art. 234 che può essere acquisito nel giudizio penale e utilizzato come fonte di prova; sono invece illecite (e si traducono nel reato previsto dall'art. 615-bis Cod. pen.) le stesse attività quando siano compiute da un privato estraneo alla conversazione o comunicazione;
- si utilizzino strumenti di captazione sofisticati quanto basta per impedirne la rilevazione attraverso normali cautele;
- lo si faccia in modo occulto, cioè all'insaputa di almeno uno dei soggetti



impegnati nella conversazione o comunicazione;

- lo si faccia in tempo reale, mentre la conversazione o la comunicazione sono in corso;
- non si impedisca la prosecuzione della conversazione o comunicazione

Intercettazioni e trascrizioni

Con le intercettazioni si acquisisce un flusso comunicativo tra alcuni interlocutori e le successive trascrizioni sono la trasposizione in parole scritte della conversazione captata.

Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della penisola.

Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore segue nella trasposizione in testo delle parole intercettate?

A questo interrogativo, basilare per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto, nessuno può rispondere compiutamente, poiché non sono previste regole uniformi da seguire.

Attualmente permane infatti la grave assenza di un protocollo nazionale in tema di trascrizioni forensi che indichi quali debbano essere le buone prassi “minime” affinché venga prodotta una trascrizione scientificamente attendibile. Permane altresì l’assenza di un albo nazionale e, soprattutto, di un percorso formativo unico per i trascrittori.

Il legislatore e gli operatori del diritto, in primis i magistrati e gli stessi avvocati, non sono consapevoli del vulnus di garanzia presente nell’ambito delle trascrizioni.

Intercettazioni e trascrizioni, il pensiero della Cassazione



La stessa Cassazione liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione, con posizioni diametralmente all'opposto a quella degli studiosi linguisti e fonetisti, stabilendo che: **“La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto”** Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775.

La preoccupante semplificazione continua: *“La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico”* Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.

Intercettazioni e comprazione fonetiche, il pensiero della Cassazione

La Cassazione in due recenti sentenze ha ritenuto che la ricognizione fonetica delle voci registrate, può essere svolta anche dall'interprete nominato ex articolo 143-bis c.p.p. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate.

Cassazione penale sezione II, n. 33115 udienza 2 luglio 2021: *“la voce di C. M. è stata riconosciuta con certezza sia dall'interprete di lingua senegalese che dai militari operanti ...”* (sulla validità ed utilizzabilità degli esiti della ricognizione vocale da parte dell'interprete, v. Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro,



compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intelligibilità delle intercettazioni".

La Cassazione semplifica la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni e nelle comparazioni fonetiche: rumori di sottofondo, quali criteri ortografici vengono adottati? Come si trascrivono le sovrapposizioni, i colpi di tosse, le risate, gli starnuti? L'influenza del contesto (la lettura preventiva dei brogliacci), l'uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloggiati ove parlare di *"mera trasposizione"* e di *"operazioni di carattere materiale"* senza che ci sia bisogno di *"alcun contributo scientifico"* è imbarazzante.

La questione di quali siano i criteri linguistici da seguire nella trascrizione di una intercettazione, oppure la necessità di conoscere quali siano gli elementi indicativi della suggestività di una domanda ed infine, quali siano i **protocolli scientifici da impiegare per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni** sia nell'ambito di identificazione del parlatore e sia nell'ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche, sembra non interessare alla Suprema Corte.

La comunità scientifica internazionale dei linguisti e dei fonetisti esprime da tempo delle raccomandazioni in tema di trascrizioni forensi. Tali suggerimenti sono sempre rimasti lettera morta ed è per questo che le cronache giudiziarie degli ultimi trent'anni sono popolate di trascrizioni approssimative, che snaturano il senso delle frasi captate dai microfoni.

E se accade con i file audio delle conversazioni dei cosiddetti colletti bianchi, che parlano spesso un italiano altrettanto immacolato, possiamo immaginare cosa avvenga con le caaptazioni nei dialetti e vernacoli



presenti nella penisola.

Un caso per tutti la vicenda di Angelo Massaro che ha trascorso 21 anni in carcere per una intercettazione telefonica trascritta male : una vita distrutta per colpa di una consonante.

Ventun anni in carcere da innocente perché un'intercettazione telefonica viene capita male e interpretata peggio.

Una parola in dialetto pronunciata durante una normalissima telefonata mattutina alla moglie, diventa la prova regina dell'accusa di omicidio pur in assenza del cadavere, dell'arma e del movente.

Massaro disse, in dialetto: *"Sto portando stu muers"* che viene trascritto in *"muert"*, inteso come cadavere.

I motivi degli errori descritti derivano da una prassi inveterata e abusata, per le trascrizioni delle intercettazioni, l'uso da parte del trascrittore del brogliaccio dove la polizia giudiziaria annota e riassume il contenuto delle intercettazioni.

"Il brogliaccio della polizia giudiziaria viene usato dal perito come base per la sua trascrizione, e questa a sua volta viene poi usata da altri periti e consulenti: così gli errori si amplificano", spiegava il professor Andrea Paoloni, scomparso nel 2015.

Mentre per la comparazione fonetica, tesa ad individuare l'identità dell'interlocutore, la causa principale degli errori secondo il prof. Luciano Romito è la mancanza di professionalità e l'uso di tecniche non riconosciute dalla comunità internazionale come scientifiche.

"La voce non è come il Dna o l'impronta digitale: basti pensare come cambia se si parla a un bambino o a un adulto", afferma Juana Gil Fernandez, a capo dell'Istituto Cervantes di Lione. Per questo, i periti più rigorosi parlano di




similitudini fra parlatori, non d'identificazione.

Ciò nonostante, in diversi casi di errore giudiziario le perizie presentano i risultati in termini d'identificazione positiva o negativa. In più, la similitudine non dimostra nulla di per sé. "Anche se trovassi due voci molto simili, dovrei domandarmi: quanto sono frequenti altre voci altrettanto simili?", spiega Geoffrey Morrison, professore di scienze del discorso forense all'Università di Aston e portabandiera dell'uso di metodi più rigorosi nella fonetica forense. Nel luglio 2015, la European Network of Forensic Sciences Institutes (Enfsi) ha raccomandato di usare basi di dati di voci per mezzo di un metodo statistico chiamato "rapporto di verosimiglianza". Ma secondo il sondaggio di Romito, solo il 13% dei tecnici italiani usa questo standard internazionale. Il sondaggio internazionale dell'Interpol, realizzato solo su esperti dei corpi di polizia, rivela che il 41% presenta i suoi risultati per mezzo di rapporti di verosimiglianza (oltre ad altri formati).

In conclusione, il quadro appare sconcertante e dimostra la mancanza di consapevolezza delle problematiche presenti nelle trascrizioni e nelle comparazioni vocali, continuando piuttosto ad investire enormi risorse per intercettare, ma nulla per garantire certezza scientifica alle trascrizioni e alle comparazioni fonetiche.

Tutto questo è eclatante ma non viene minimamente accennato in nessuna delle relazioni di apertura dell'anno giudiziario.



Liberazione anticipata: ti avviso che forse limite, chissà, ma anche no, dipende (Riccardo Radi)

Dopo tante parole sulla liberazione anticipata si è deciso di non modificare sostanzialmente nulla se non procedere ad "avvisare" il condannato che potrebbe avere una riduzione di pena.

Una sorta di specchietto dove si informa di quello che potrebbe essere. Nell'art. 656 cod. proc. pen. si introduce, in un nuovo comma 10-bis, la previsione che impone al PM, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, di completarlo con uno specchietto, ad uso del condannato, nel quale sia già quantificata semestre per semestre la riduzione di pena che potrà essergli riconosciuta, in funzione della partecipazione al trattamento eventualmente dimostrata. Nulla, dunque, viene automaticamente concesso al condannato, ma gli si consente di prefigurarsi gli effetti positivi di una sua condotta improntata al rispetto delle regole e alla cooperazione al trattamento.

Tante parole per dire che potresti avere e si vedrà se avrai.

Basta? No, non ancora: all'operazione

*L'ennesima
occasione perduta*



di maquillage si affianca il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia che ha elaborato un vademecum da distribuire ai detenuti in cui si lascia intendere che, in conseguenza del DL 92/2024, la concessione della liberazione anticipata sarà automatica, il che ovviamente non è dal momento che il beneficio richiede una valutazione positiva della magistratura di sorveglianza riguardo alla positiva partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che è tenuto a seguire.

Proclami tanto magniloquenti quanto vuoti, mantra ideologicamente falsi del tipo "umanizzazione del carcere", circolari e vademecum che non valgono neanche la carta su cui sono stampati: l'ennesima occasione perduta dal ministro sedicente liberale.



Babele a Palazzo di Giustizia (Vincenzo Giglio)

Così tramanda **Genesi, 11, 1-9**:

“Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole.

Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono.

Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento.

Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra».

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo.

Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.

Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro».

Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città.

Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta

*La confusione della
lingua come la
perdita di tutto*





la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra”.

Tra le molte le interpretazioni di questo passo biblico, scelgo quella più piana.

Gli uomini compiono un gesto di superbia, costruendo una torre che li eleva fino al cielo, e il Signore li punisce.

Non con il diluvio universale usato per la distruzione di ogni creatura vivente né con lo zolfo e il fuoco usati per distruggere Sodoma e Gomorra, né con le piaghe inflitte all’Egitto.

Questa volta punisce i superbi rendendoli incapaci di comprendersi gli uni gli altri e condannandoli quindi alla perdita dell’unità ed alla diaspora.

Gli uomini non perdono la vita ma, a partire dalla lingua, perdono tutto il resto: la patria, la comunità, la storia, se stessi.

La confusione della lingua come strumento della perdita di tutto.

Valeva millenni fa, vale anche oggi.

Ogni volta che ne smarriamo il significato condiviso, perdiamo un pezzo di noi stessi.

Così avviene anche nel diritto.

Qui si sono perse molte battaglie e se non si inverte la rotta si perderà anche la guerra.

Leggiamo insieme:

“È errato l’approccio metodologico alla valutazione indiziaria, il quale si limiti alla esaltazione del margine di ambiguità (o di reversibilità) insito nella lettura del dato fattuale, per giungere alla esclusione di ogni valore probatorio di ciascuno degli indizi atomisticamente considerati, senza apprezzare il peso che gli elementi del compendio assumono nella valutazione sinergica, la quale si nutre delle connessioni osmotiche che possono stabilirsi tra gli stessi medesimi indizi.



È pertanto censurabile l'approccio metodologico connotato da un generalizzato animus disconoscendi, basato su una supposta mancanza di precisione degli elementi del compendio indiziario stesso. Invero non occorre che i fatti, sui quali si fonda l'indizio, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti acclarati, alla stregua di una consecuzione casuale esclusiva ed assoluta. È sufficiente, invece, che l'interferenza avvenga secondo un "canone di probabilità" con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (l'id quod plerumque accidit)".

Sono parole tratte da una sentenza che non serve identificare perché è uguale a tante altre, nefanda come tante altre.

Se le parole sono ponti, qui il ponte è crollato.

Se si è ciò che si comunica, chi le ha scritte non dovrebbe essere contento di se stesso.

Se le parole danno forma al pensiero, chi le ha tracciate aveva grovigli piuttosto che idee.

La dannazione di Babele è arrivata nei palazzi di giustizia, proviamo a combatterla.



Ancora un caso di sentenze “senza giudizio”: la decisione pre-compilata di Firenze (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)


Vari organi di stampa hanno dato notizia di un infortunio – chiamiamolo per ora così – verificatosi in un processo.

La città è Firenze, il luogo è un’aula giudiziaria, il contesto è un processo celebrato nei confronti di una persona accusata di maltrattamenti, lo stimolo viene da un avvocato che sfoglia il fascicolo dibattimentale, il fatto è che dentro ci trova un dispositivo già pronto con la decisione di condanna (per di più a cinque anni e sei mesi di reclusione, mica poco) sebbene non ancora sottoscritto dal presidente del collegio, l’infortunio è che quella decisione non dovrebbe ancora esserci perché le parti non hanno ancora discusso e la camera di consiglio finale è conseguentemente di là da venire.

Seguono gli eventi prevedibili: il difensore chiede ai giudici fiorentini di astenersi, i giudici accolgono il suo invito e si astengono, la presidente del tribunale accoglie l’astensione e chiede spiegazioni al presidente del collegio, il processo viene rinviato, la locale Camera

*Solo innocenti e
niente affatto
impegnativi schemi
preliminari?*





penale si indigna e protesta e lo stesso fa l'UCPI con un vibrante comunicato .

Abbiamo esordito parlando di un infortunio ma avvertendo che si trattava di una definizione provvisoria.

Per classificarlo come tale occorrerebbe poter dire che si è trattato in primo luogo di un errore e poi di un caso isolato.

Pare invece di poter dire che l'evento verificatosi a Firenze non sia né l'uno né l'altro.

Sarebbe stato infatti legittimo parlare di una semplice sciatteria se il difensore avesse trovato un foglietto di appunti o una vera e propria scheda riepilogativa dell'iter processuale: censurabili anch'essi per essere stati lasciati lì dove non dovevano stare ma nessuno avrebbe potuto attribuire ad atti del genere la valenza di una decisione anticipata.

Un dispositivo completo in ogni sua parte (fatta eccezione per la sottoscrizione presidenziale) è tutt'altra cosa: significa che una decisione si è già prospettata come convincente, talmente convincente da avere incluso non solo l'esito di condanna ma perfino il quantum di pena da infliggere; e significa pure che questa decisione è stata nutrita esclusivamente dalle valutazioni di uno o più dei componenti del collegio, negando per ciò stesso qualsiasi valore al futuro contributo delle parti processuali.

Non un errore quindi ma un progetto avanzato di sentenza maturato quando non era ancora arrivato il momento processuale fisiologicamente riservato alla decisione, cioè la camera di consiglio finale.

Può essere almeno un fatto isolato?

Non ci risultano altri casi a Firenze né possiamo fare illazioni su ciò che avrebbe scoperto l'ignaro avvocato se, oltre al fascicolo di suo immediato



interesse, avesse curiosato anche negli altri fascicoli dell'udienza.
Ci risultano invece casi perfettamente sovrapponibili verificatisi in passato nelle sedi giudiziarie di Venezia, Napoli e Asti.

Avevamo raccontato il caso veneziano nella sezione Gran Bazar della rivista Percorsi Penali di cui siamo stati entrambi condirettori.

Lo riproponiamo tale e quale adesso così che se ne possa apprezzare la similitudine a quello fiorentino.

Il suo titolo era *“Pre-giudizi veneziani”*, segue il testo in corsivo.

Per non trascurare nulla riportiamo anche la citazione d'apertura.

Sono invece omesse le note che riportavano a documenti allegati all'articolo: chi volesse consultarle può leggere lo scritto nella sua versione originale.

Ed infine, chi volesse documentarsi anche sul caso napoletano, può farlo leggendo *“Sentenze pre-compilate: le sentenze senza giudizio di Venezia e Napoli”*, pubblicato su Filodiritto.

*Nelle corti superiori si può fare sfoggio
della propria eloquenza, della propria scienza,
della propria voce e della propria abilità:
quattro mezzi ugualmente necessari
affinché un avvocato, a Venezia, sia di primo rango*

C. Goldoni, Memorie, Libro I, cap. XXIV

“Venezia, una città sospesa che regala emozioni e sorprese.

Nel luglio di quest'anno in un'afosa giornata tra calli assolate e deserte comincia una strana storia: un avvocato riceve una PEC dagli uffici della cancelleria della Corte d'appello lagunare ed ecco che ...

I fatti

È l'8 luglio 2020.



L'Unione delle camere penali del Veneto invia una nota ai capi degli uffici giudiziari di vertice del distretto di Venezia.

La nota segnala insolite circostanze avvenute due giorni prima nel corso di un'udienza tenuta dinanzi alla prima sezione penale della Corte di appello di Venezia.

Un difensore afferma di avere ricevuto tre giorni prima via PEC la sentenza del processo in cui esercita la sua funzione difensiva e precisa che si tratta di una decisione di rigetto dell'appello proposto nell'interesse del suo assistito.

Ad altri difensori vengono consegnate copie delle relazioni predisposte dal consigliere relatore che tuttavia, anziché limitarsi a una riassunzione dei motivi di appello, assumono la forma di una vera e propria sentenza completa di dispositivo e motivazione.

Il presidente della Corte di appello, primo destinatario della nota, si attiva rapidamente e chiede e ottiene dal presidente della prima sezione penale i verbali di udienza e la documentazione allegata dei giudizi ai quali è riferita la segnalazione dell'organismo forense.

Il capo della Corte risponde infine all'Unione delle camere penali venete trasmettendole il medesimo materiale ricevuto.

Dall'esame dei citati verbali si ricava che l'anomalia segnalata dall'Unione ha riguardato sette procedimenti penali, tutti pendenti da molti anni sul ruolo della prima sezione penale (i più recenti risalgono al 2011).

Risulta confermato che in uno dei procedimenti (identificato dal n. 3423/2010 R. G. Appello) il difensore ha ricevuto prima dell'udienza, via PEC, un documento quasi interamente assimilabile ad una sentenza, fatta eccezione per l'assenza di sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.



È ugualmente confermato che in tutti gli altri sei procedimenti la relazione scritta predisposta dal relatore ha la forma di una sentenza.

Emerge inoltre che in tutte le cosiddette “relazioni” il collegio decidente assegna al relatore un termine di 60 giorni per il deposito della motivazione benché questa sia già contenuta interamente o quasi negli atti predisposti dal relatore.

Risulta infine che tutti i procedimenti interessati sono stati rinviati preliminarmente all’udienza del 21 gennaio 2021 all’esplicito scopo di sostituire il relatore poiché, avendo costui espresso “elementi di valutazione anticipatori della decisione”, la sua presenza nel collegio che deciderà i giudizi interessati è diventata inopportuna.

Le parole

Nella sua nota di risposta alla segnalazione dell’Unione, il presidente della Corte di appello assimila le relazioni “incriminate” a “un progetto di schema di deliberazione che il relatore avrebbe eventualmente potuto sottoporre alla consueta discussione in camera di consiglio, in esito alla discussione in aula”.

In una missiva inviata al quotidiano locale Il Gazzettino, lo stesso presidente aggiunge: “Nessuna sentenza già scritta, ma una semplice bozza di ipotesi di decisione, predisposta dal giudice relatore sulla base di uno schema predisposto dal CSM e consentito dalla Cassazione”.

Dichiarazioni di uguale tenore sono state rese da uno dei presidenti di sezione della Corte lagunare il quale ha affermato che le motivazioni pre-compilate “non si sottrarrebbero al ripensamento collegiale ma contribuirebbero, se condivise, ad implementare l’efficienza produttiva della Corte”.



Di segno totalmente opposto l'opinione dell'Unione delle camere penali italiane, sintetizzata così dal suo presidente nazionale: "Quelle trasmesse per errore ai difensori sono sentenze scritte e definite in ogni dettaglio, e sono quelle che riceveranno al cento per cento il timbro definitivo del depositato in cancelleria. Punto. [...] Alle corte: qui il problema è accertare ora in quale misura quel "metodo" appartenga anche ad altre Corti di Appello. Da tempo la Magistratura italiana spinge per ridurre l'appello ad un processo scritto. Ogni proposta è legittima, e non ci siamo mai sottratti al confronto di idee sulla necessità di risolvere la cronica inefficienza del nostro processo penale, purché si ripristini senza equivoci una inderogabile regola democratica: le riforme le decide il Parlamento, non se le scrive per proprio conto la Magistratura, ora con interpretazioni creative delle norme, ora addirittura con circolari o -peggio ancora- prassi organizzative degli uffici. Questa vicenda veneziana è l'occasione imperdibile per fare chiarezza su questo punto. La sovranità legislativa è del Parlamento, la Magistratura si limiti a rispettare e ad applicare le leggi, anche quelle che non le piacciono e che non condivide. Ancora una volta, è in gioco l'equilibrio tra poteri dello Stato. Quanto all'efficientismo, la Magistratura italiana farebbe bene a riflettere approfonditamente sulla disastrosa paralisi degli Uffici Giudiziari che amministra, invece di trastullarsi in micidiali "metodi" di organizzazione della giurisdizione che letteralmente sovvertono la forza vincolante delle leggi, cioè la essenza stessa della nostra vita democratica".

Le opinioni

Solo innocenti e niente affatto impegnativi schemi preliminari?

Può essere, tutto può essere.

Ma se così fosse non si comprenderebbe perché tutti i procedimenti penali



ai quali si riferiscono quegli schemi siano stati rinviati preliminarmente dal collegio d'udienza sul presupposto di un comportamento inusuale del relatore che ha espresso valutazioni impegnative nel merito prima e al di fuori della sede fisiologica, né si capirebbe perché quel comportamento sia stato giudicato così grave da rendere opportuna una parziale modifica del collegio, con la rimozione del relatore originario e la sua sostituzione con altro giudice.

Collegi pronti a ribaltare le decisioni proposte dal relatore?

Anche questo è possibile ma non si dovrebbe sottovalutare la formidabile forza inerziale delle scelte già fatte e la fisiologica difficoltà degli esseri umani ad ammettere gli errori e correggerli.

La pre-compilazione delle sentenze fa sì che un ambito di dibattito libero, come deve essere la camera di consiglio, corra il rischio di diventare il suo contrario, una sede di ratifica di decisioni raggiunte e giustificate prima.

Schemi avallati dal Consiglio superiore della Magistratura e approvati dalla Corte di Cassazione?

Non sembrerebbe proprio.

È certamente vero che il CSM, di comune intesa con il CNF (Consiglio nazionale forense), ha emanato linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, ma non ha mai avallato la stesura anticipata di sentenze complete di dispositivo e motivazione redatte addirittura prima dell'inizio del giudizio di appello né ha mai autorizzato il loro redattore ad indicare un termine di deposito della motivazione superiore a quello ordinario sul falso presupposto di una motivazione ancora da scrivere.

È ugualmente vero che anche la Corte di Cassazione e il CNF hanno



stipulato protocolli sulla redazione di atti ma ancora una volta non si vede a quale potere o funzione o indirizzo interpretativo la nostra Corte suprema potrebbe attingere per avallare la decisione di cause prima del loro svolgimento.

Comportamenti isolati o prassi diffuse?

In questo scritto si discute di un caso circoscritto.

Un certo giudice in occasione di una certa udienza ha tenuto un certo comportamento.

Si tratta di un giudice senza responsabilità direttive, non legittimato pertanto ad adottare soluzioni organizzative che vadano oltre il suo personale carico di lavoro.

Si prospettano di conseguenza due possibili alternative: che quanto è successo all'udienza del 6 luglio 2020 sia frutto di un'iniziativa solitaria, di un personale metodo di lavoro di quel giudice; che sia invece frutto di una prassi coerente a indicazioni impartite o suggerite da altri giudici cui spetta adottare soluzioni organizzative per ambiti funzionali più vasti o, addirittura, così diffusa da non richiedere alcun concerto con chicchessia.

Il complesso degli elementi di cui si dispone consente anzi impone di accordare preferenza alla seconda opzione.

Ci si riferisce alle dichiarazioni dei magistrati cui spetta, secondo il rispettivo ruolo funzionale, la vigilanza e l'organizzazione del lavoro del relatore di cui è parlato.

Entrambi hanno di fatto avallato la legittimità del suo operato e ne hanno riconosciuto la coerenza a uno schema comportamentale che sarebbe stato indicato come idoneo dall'organo di autogoverno della magistratura e dall'organo giurisdizionale di vertice.



È chiaro allora che entrambi sono consapevoli di quello schema e ne agevolano la diffusione o quantomeno non la ostacolano.

Si può contare su argini istituzionali?

Non sembra, non al momento. Nell'immediatezza della vicenda e del suo clamore mediatico è sembrato che intendessero muoversi secondo le rispettive attribuzioni sia il Ministero della Giustizia che il CSM.

Allo stato, tuttavia, non si ha notizia di alcun evento significativo consequenziale ad un qualche intervento dei due organi.

Hanno prodotto maggiore efficienza le sentenze pre-compilate?

No, per nulla.

Procedimenti già autonomamente decrepiti con imputazioni da tempo estinte per prescrizione sono stati rinviati di sei mesi.

Hanno migliorato i rapporti con l'Avvocatura?

Non si direbbe proprio.

Hanno prodotto al contrario una diffusa indignazione e alimentato il timore che si stia progressivamente svuotando di significato la funzione delle impugnazioni e il principio del contraddittorio.

Hanno migliorato la reputazione della Magistratura?

Neanche questo si direbbe.

Eventi del genere sembrano fatti apposta, al contrario, per aumentare la sfiducia verso l'ordine giudiziario e la sua capacità di interpretare in senso costituzionalmente orientato il suo altissimo ruolo.

È efficienza quella di cui si parla?

No, è solo la sua scadente imitazione, l'efficientismo. È sciatteria laddove occorrerebbe cura, è indifferenza al destino di esseri umani laddove ci vorrebbero attenzione e scrupolo.



È la negazione dell'impegno che bisogna associare alla giustizia.

Per finire

Chiudiamo con due pensieri che riportano entrambi al teatro.

Ricordiamo la piacevole pièce "Camera di consiglio" scritta dal magistrato veneziano Giancarlo Bagarotto – sicuramente sarà un caso – ove i tre giudici nel ritirarsi nella camera di consiglio dialogano tra di loro.


Presidente: "Certo; e la decisione richiede del tempo. Bisogna farlo passare".

Giudice: (con ironia). "In modo che la nostra decisione non sembri precostituita".

Presidente: "Proprio per questo non ho fatto anticipazioni prima di ritirarci. Il collegio deciderà qui e adesso se sia necessario proseguire la camera di consiglio...".

Pensiamo anche che le speranze del giovane avvocato Carlo Goldoni, fiducioso di potersi mettere in mostra di fronte alla corte superiore con la sola forza del suo intelletto e del suo eloquio, oggi probabilmente rimarrebbero deluse".

Basta? No, non basta. Perché, se si volesse apprezzare la situazione nella sua reale dimensione, bisognerebbe ampliare di molto questo post parlando delle **sentenze fulminee** (quelle emesse dopo camere di consiglio durate pochi minuti), delle **sentenze minimaliste** (ad esempio: "gli atti dimostrano la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli" e poi niente più), delle **sentenze presuntive** (si pensi all'evergreen "non poteva non sapere"), delle **sentenze smemorate** (quelle che dimenticano di confrontarsi con le proposizioni delle parti), delle **sentenze pre-comprensive** (quelle che espressamente o implicitamente si fondano sulle cosiddette pre-comprensioni del giudice, note a lui e solo a lui) e di tutte le altre tipologie



sperimentate nella prassi.

Va bene così? A noi sembra di no, al contrario ci sembra che casi come quelli di Venezia, Napoli e Asti siano la negazione del giudizio come prodotto del giudice che segue ad un percorso la cui costruzione è avvenuta in modo corale col contributo, ascoltato non ignorato o svilito, di tutte le parti.

Ma, a giudicare dalle reazioni istituzionali o meglio dalla loro assenza, parrebbe che siamo davvero in pochi ad avere questa opinione.



Nemesi e il noto magistrato (Vincenzo Giglio)

Nemesi era per Greci e Romani la dea della giustizia compensatrice.

A lei spettava il compito di punire ciò che, eccedendo la giusta misura, aveva turbato l'ordine dell'universo.

Successiva alla colpa, come ogni giustizia, ed implacabile.

Veniamo a pochi anni fa.

Il 9 gennaio 2020 un Noto Giornalista (di seguito NG) intervistò un Noto Magistrato (di seguito NM) .

Era appena entrata in vigore la riforma della prescrizione voluta da AB, Ministro della Giustizia pro-tempore, che interrompeva irreversibilmente il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

NG chiese a NM se si potesse fare qualcos'altro per avere una giustizia penale più rapida.

NM rispose che c'erano eccome altri validi rimedi e li sintetizzò così:

- abolizione del divieto di reformatio in peius: il giudice di secondo grado doveva disporre del potere, se avesse ritenuto infondato l'appello dell'imputato, di aumentare la pena applicatagli dal primo,

*Ecco, così
ragionerebbe
Nemesi: come si fa
a darle torto?*



- 
- giudice anche in assenza di un'impugnazione del pubblico ministero; perché "il fatto che in Italia chi ricorre in appello non rischi nulla e, anzi, possa beneficiare di un'eventuale prescrizione, è un incentivo a provarci e, quindi, contribuisce ad allungare i tempi dei processi";
 - responsabilità in solido dell'avvocato: il difensore dovrebbe rispondere solidalmente con il suo assistito della sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili o rigettati oggi prevista a carico del solo imputato: "così [l'avvocato], quando il cliente gli chiede di ricorrere, gli fa depositare fino a 6 mila euro e poi, in caso di inammissibilità del ricorso, verserà lui la somma al posto del cliente;
 - oltraggio alla Corte: il giudice dovrebbe avere la possibilità di valutare se un'impugnazione sia stata proposta al solo scopo di perdere tempo e, se tale valutazione fosse positiva, dovrebbe essergli consentito di aumentare la pena.

Spostiamoci ad oggi.

NM, ora in pensione, è stato condannato dal Tribunale di Brescia in primo grado alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per rivelazione continuata di atti coperti da segreto investigativo. NM non l'ha presa bene e, intervistato da un noto cantante/influencer/opinionista/polemista (di seguito CIOP) che opera per il noto podcast Muschio Selvaggio (di seguito MS, ma in questo caso non ci sarà alcun seguito, francamente non ne vale la pena), ha dichiarato di non avere commesso reati "ma a Brescia le cose non sempre le capiscono, per questo mi hanno condannato".

NM ha appellato la sentenza di primo grado ma, contrariamente alle sue aspettative, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione impugnata.



Nel frattempo il GUP di Roma ha prosciolto l'ex segretaria di NM dall'accusa di calunnia nei confronti dell'ex Procuratore della Repubblica di Milano e per motivare la sua decisione ha ritenuto di dover menzionare alcune condotte di NM medesimo, qualificandole in termini non esattamente elogiativi.

NM non l'ha presa bene neanche questa volta e, ritenendosi diffamato, ha querelato il predetto GUP.

Il PM di Perugia non ha condiviso l'indignazione di NM e ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

NM, sempre più insoddisfatto, si è opposto a tale richiesta ed ha chiesto un supplemento di indagini.

L'attivismo di NM non ha ottenuto i risultati sperati e il procedimento è stato archiviato.

Sempre nel frattempo, NM ha presentato tramite il suo difensore ricorso per cassazione contro la decisione di conferma della sua condanna emessa dalla Corte di appello di Brescia. Si attende l'esito.

Riflettiamo adesso sul complesso di atti e fatti appena elencato.


Ci pare che renda vero ancora una volta quel monito che invita noi tutti a stare attenti a ciò che desideriamo perché potremmo ottenerlo.

Applichiamolo al caso di NM ed ipotizziamo che le sue proposte di riforma del codice processuale penale siano già state tradotte in norme vigenti.

NM è condannato in primo grado a un anno e tre mesi di reclusione.

Anziché accettare il verdetto di buon grado, fa appello ma la condanna viene confermata.

Vogliamo quantomeno raddoppiare la pena originaria, tenuto conto che NM, in quanto professionista iper-qualificato del diritto, era ben in grado di valutare che le prospettive di riforma della condanna erano scadenti? Sì,



dovremmo farlo, e arriviamo a due anni e sei mesi di reclusione.

Vogliamo poi aggiungere un altro anno e tre mesi per le dichiarazioni di NM a CIOP? Non è un limpido esempio di oltraggio al Tribunale? Sì, dovremmo farlo, e arriviamo a tre anni e nove mesi di reclusione.

NM non si acquieta neanche alla decisione di appello e ricorre per cassazione. Vogliamo salassare nell'importo economico massimo consentito dalla legge lui e il suo incauto difensore per avere nuovamente disturbato la giustizia? Sì, dovremmo farlo, ma solo se e quando si conoscerà il verdetto della Suprema Corte e solo se, in presenza di una doppia conforme, dovesse escludere vizi nelle due decisioni di merito.

NM assilla la giustizia con querele infondate. Non è forse questo un oltraggio alla Corte, anche se non all'interno del procedimento principale? E se sì, non si dovrebbe prevedere, de iure condendo, un'adeguata sanzione economica di importo tale – si potrebbe ipotizzare il 50% della pensione – da avere un'efficacia deterrente che sia di insegnamento nei confronti di NM e di monito per altri come lui?

Ecco, così ragionerebbe Nemesis: come si fa a darle torto?



DESTINO

“Se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a una catastrofe, allora qualcuno la farà in quel modo” (**Legge di Murphy**)

DESTINO

L'incredibile caso dell'uomo condannato per omicidio sebbene la presunta vittima fosse viva (di Alessandro Casano)

Nella seduta del 19 febbraio del 1965 la IV commissione Giustizia venne convocata d'urgenza per approvare una nuova legge che modificasse l'istituto della revisione.


"L'opinione pubblica ci ha detto che questa riforma è urgente..." tuonò durante i lavori preparatori l'Onorevole Veniero Accreman, *"Essa ha reagito impetuosamente di fronte al caso che ha dato occasione a questa proposta di legge. Ha dimostrato che esiste attualmente un divorzio tra la giustizia come il popolo l'intende e la giustizia come viene amministrata. L'opinione pubblica ha fatto suo il grido dell'innocente ed esige una garanzia contro l'ingiustizia"*.

Non tutti conoscono lo strano caso giudiziario che portò il Parlamento a discutere e ad approvare, in poco tempo, quella legge.

Il 6 ottobre 1954, ad Avola, in provincia di Siracusa, la moglie del contadino PG si presentò alla stazione dei carabinieri per denunciare la scomparsa del marito che era andato a lavorare nei campi e non aveva più fatto ritorno.

...SG, quindi, si trovava in carcere per un clamoroso errore giudiziario...





I militari si recarono a casa di SG, fratello dello scomparso, per una perquisizione, essendo noto in paese che tra i due non corresse buon sangue, al punto che spesso venivano alle mani.

Nel selciato che conduceva a casa di SG gli inquirenti rinvennero la coppola del fratello e molte tracce di sangue. Gli accertamenti del medico legale stabilirono che il sangue apparteneva allo stesso gruppo di PG e che la vittima aveva perduto oltre due litri e mezzo di liquido ematico.


Anche se il cadavere non venne mai trovato il quantitativo di sangue rinvenuto non lasciava spazio a dubbi e la Corte di assise di Siracusa ritenne certa la morte di PG per mano del fratello SG.

A nulla valsero le deposizioni di due testimoni della difesa che si dissero certi di aver visto lo scomparso ancora vivo e vegeto. I testimoni non vennero creduti e furono, anzi, arrestati e condannati per falsa testimonianza.

SG trascorse in carcere sette anni prima che un giornalista di Catania, improvvisandosi investigatore, riuscisse a ritrovare PG ancora vivo: il presunto "morto", stanco dei continui litigi, aveva volontariamente deciso di allontanarsi da Avola e di far perdere le proprie tracce.

SG, quindi, si trovava in carcere per un clamoroso errore giudiziario, ma secondo l'ordinamento processuale del tempo non era possibile ottenere la revisione perché si trattava di un'ipotesi non contemplata dal legislatore. Neppure era invocabile un atto di clemenza, la grazia, infatti, è provvedimento riservato ai condannati e non agli innocenti!

Fu così che con legge 481/65 venne modificato l'art. 554 cpp e introdotta la possibilità di chiedere la revisione del processo anche nei casi in cui *"dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli*



già esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si è verificata”.

Per dovere di cronaca andrebbe aggiunto che SG non ricevette alcuna riparazione per l'ingiusta detenzione ... ma gli andò comunque bene, solo una ventina d'anni prima l'omicidio aggravato era punito con la pena di morte.



Tutti i mugnai sono uguali ma meglio essere un mugnaio tedesco piuttosto che italiano (Vincenzo Giglio)

È assai nota la storia, raccontata anche da **Bertolt Brecht**, del povero **mugnaio tedesco Arnold** che, sottoposto a continue vessazioni da parte di un potente aristocratico, non si sottomise, dicendo a se stesso *"Ci sarà pure un giudice a Berlino"*, e alla fine riuscì perfino a spuntarla.

Fa bene al cuore sapere che c'è giustizia anche per i poveracci che hanno dalla loro soltanto il buon diritto.

Ma non si fa a tempo a rallegrarsi che subito spunta una storia uguale e contraria.

Nel suo libro *Il formaggio e i vermi*, pubblicato da delphi ultima edizione del 2019), lo storico e saggista **Carlo Ginzburg** racconta la triste fine del mugnaio friulano **Domenico Scardella detto Menocchio** che nel sedicesimo secolo fu processato per eresia e messo a morte dalla Santa Inquisizione.

Nel corso del giudizio il Menocchio, esasperato dal giudizio in sé e dalle formule arcane ivi usate, si rivolse ai giudici ecclesiastici con queste

*..la capacità
mistificatoria
del linguaggio
giuridico...*



parole: *"lo ho questa opinione, che il parlar latin sia un tradimento de' poveri, perché nelle litte li pover'homini non sano quello si dice et sono strussati, et se vogliono dir quatro parole bisogna haver un avvocato"*.

Un'opinione netta quella del povero mugnaio friulano: il *"parlar latino"* usato e abusato nelle *"litte"* (controversie giudiziarie) era una sorta di oppio per i popolani che venivano messi in condizione di non capir nulla di quello che avveniva, stropicciati come fossero strofinacci (*"strussati"*) e costretti a farsi rappresentare da un avvocato.

Mica fesso il Menocchio: secoli fa e con la sua poca istruzione aveva già capito la capacità mistificatoria del linguaggio giuridico e dimostrato la falsità della tesi, affacciatasi molti anni dopo, che da qualche parte che c'è sempre un giudice pronto a rendere giustizia ai mugnai.

Non si stai mai tranquilli, questa è la verità.



Distrazioni (Riccardo Radi)

La disattenzione di un giudice può comportare gravi conseguenze per il malcapitato di turno (imputato o parte civile) sottoposto al suo giudizio. Un proverbio dice *“quattro occhi vedono meglio di due”* e per logica sei occhi dovrebbero essere infallibili ma non sempre è così.

La svista è dietro l'angolo o, meglio, la distrazione, parola che viene descritta nel vocabolario Treccani come: *“stato del pensiero rivolto altrove e perciò assente dalla realtà attuale e circostante”*.

La Cassazione ci racconta uno di questi casi di *“pensieri altrove”*

La Suprema Corte sezione 3 con la sentenza numero 44009 depositata il 3 novembre 2023 si è trovata a decidere su un caso di concordato “fantasma” che inopinatamente nel breve tragitto tra l'aula e la camera di consiglio si è volatilizzato e non è stato preso in considerazione in sede di deliberazione della sentenza.

Una sorta di smaterializzazione o, se preferite, levitazione giuridica, una sorta di luogo parallelo al reale dove sparisce nell'oblio del nulla un atto processuale.

La Cassazione osserva, in particolare, che con atto del 23 giugno 2022 il difensore del ricorrente aveva presentato

*“tu chiamale
se vuoi ...
distrazioni”*





richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il successivo 24 giugno 2022, l'Avvocato generale presso la Corte di appello aveva espresso il proprio consenso; all'udienza del 12 luglio 2022, infine, entrambe le parti avevano insistito per l'accoglimento della stessa proposta, e la difesa, in subordine, anche per i motivi di gravame.

La Corte si era quindi ritirata per decidere ma, al rientro in aula, il Presidente aveva dato lettura del solo dispositivo della sentenza, con irrogazione di una pena diversa – e più elevata – di quella proposta con il concordato. Nel corpo della motivazione della stessa pronuncia, peraltro, non si riscontra alcun accenno, neppure implicito, al concordato medesimo ed alle ragioni del suo diniego.

Deve essere riscontrata, pertanto, una radicale assenza di motivazione sul punto, che impone l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.

A parere della Suprema Corte, infatti, l'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è sempre soggetto al controllo (finale) di legalità sulla pena, che si esercita mediante la verifica dei presupposti per l'applicazione degli istituti che sono coinvolti dal concordato, quali la definizione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione, gli eventuali elementi circostanziali, i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, nonché al vaglio giudiziale sull'adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio individuato dalle parti. (tra le

altre, Sez. 2, n. 30624 del 7/6/2023, Suma, Rv. 284869); di questa verifica, pertanto, la Corte di appello deve dar comunque conto, con una motivazione – espressa con ordinanza od implicita in sentenza – che, tuttavia, non si riscontra affatto nel caso di specie.

Appunto, un caso di concordato “fantasma” o come dice la canzone “tu chiamale se vuoi ... distrazioni”.



Stritolare: quando la giustizia è un macchinario schiacciasassi (Riccardo Radi)

INEDITO

Il racconto di due persone stritolare dalla macchina della giustizia e dalla sua propaggine operativa: inquirenti e giudici.


Forse avrei dovuto usare il verbo demolire ma non è altro che un sinonimo di stritolare inteso come annientare, rompere ridurre in pezzettini ed è quello che è accaduto a due innocenti che hanno conosciuto il carcere e una dei due è rimasta così traumatizzata dall'esperienza di scegliere di dichiararsi colpevole per non avere più nulla a che fare con il sistema giustizia e l'altro che dopo 30 mesi di carcerazione preventiva e sei anni di processo per veder riconoscere la sua innocenza, prende l'indennizzo e fugge in America latina.

Abbiamo avuto un ex ministro della Giustizia che ha dichiarato alla stampa che: *"Gli innocenti non finiscono in carcere"*: tale asserzione si scontra con i dati che lo stesso Ministero dirama ogni anno e con la breve storia, che mi accingo a raccontare, di una innocente che si dichiara colpevole per non avere più nulla a che fare con la giustizia che non l'ha creduta quando raccontava il vero e l'ha imprigionata per *"convincerla"* a dire il falso.

Nella vicenda processuale che

*"Chi va a
cercar giustizia
va a cercar guai"*





racconto ci sono due innocenti che finiscono in carcere nello stesso procedimento per delle accuse infamanti, il primo per l'omicidio di una ragazza si farà 30 mesi di carcerazione preventiva e la seconda 3 mesi per favoreggiamento.

Per i tanti che *"credono"* che gli assolti siano persone che la fanno franca raccontiamo di innocenti che sono stati stritolati dal sistema giustizia.

Nelle aule dei Tribunali accade anche che una persona che patteggiava la pena, quindi si dichiara colpevole, venga successivamente assolta perché il fatto non sussiste!


Infatti, parleremo di un caso che nella prassi giudiziaria raramente accade: la revisione di una sentenza di patteggiamento.

La vicenda è accaduta alla Signora VG, una tranquilla badante moldava che viene chiamata dalla Polizia per testimoniare in merito alla presenza nella sua abitazione di un indagato per omicidio.

La Signora VG ricorda chiaramente la circostanza e riferisce in maniera dettagliata orari e riferimenti precisi al fatto che effettivamente il Sig. AC fosse il giorno 1° dicembre del 2008, dalle ore 10,30 alle ore 16,00, presso la sua abitazione per svolgere un lavoro di riparazione e per poi fermarsi a mangiare.

La Procura della Repubblica di Roma non le crede e per ben 3 volte la convoca e sempre più insistentemente la mette alle strette. Gli inquirenti acquisiscono i tabulati telefonici delle utenze dell'indagato e della VG e raccolgono le dichiarazioni delle altre due persone che avrebbero dovuto parzialmente riscontrare l'alibi.

Dalla lettura dei verbali delle testimoni risultano delle parziali differenze, nell'indicazione degli orari ma sembrano scaturire dalla non perfetta



conoscenza della lingua italiana. Infatti, sia la VG che le altre due donne ascoltate non sono italiane ma non vengono esaminate in presenza di un interprete perché tutte dichiarano di parlare e comprendere la lingua italiana. Errore fatale!


L'incalzare delle domande, l'uso di un linguaggio tecnico e il riferimento ad orari scanditi da minuti rendono le dichiarazioni delle tre donne poco lineari e concordanti tra di loro. Si arriva alla svolta, la mattina dell'8 ottobre del 2010, alle 5,00, la Polizia Giudiziaria suona al campanello e notificano una ordinanza di custodia cautelare per il presunto omicida e per la Signora moldava per favoreggiamento ed entrambi vengono trasferiti in carcere.

In sede di interrogatorio di garanzia si dichiarano innocenti, ma non vengono creduti sulla base del fatto che i tabulati telefonici dimostrerebbero che l'omicida si sarebbe trattenuto solo per una ora nell'abitazione. Quindi avrebbe avuto tutto il tempo per spostarsi e uccidere la giovanissima vittima e di conseguenza la moldava ha mentito.

Il Tribunale della Libertà conferma l'ordinanza e la Signora VG dopo 3 mesi di carcerazione preventiva viene scarcerata per scadenza termini. La Procura della Repubblica procede alla richiesta di rinvio a giudizio e all'udienza preliminare troviamo il presunto omicida in stato di detenzione carceraria e la VG libera con l'accusa di favoreggiamento. La prospettiva è quella di fare il processo in Corte di Assise, tempi lunghi, costi e uno stato d'animo provato la spingono a chiedere il patteggiamento.

Dopo tre mesi di carcerazione la prospettiva di subire un processo lungo e costoso e le ristrettezze economiche, in seguito dell'arresto, aveva perso il lavoro sono tutti buoni motivi per lasciarsi alle spalle la triste storia.

Davanti al Giudice dell'udienza preliminare di Roma si patteggia una pena di



nove mesi di reclusione, pena sospesa.


Ma la Signora VG non rinuncia a testimoniare nel processo per l'omicidio e grazie al suo atto di coraggio civico e alle sorprendenti circostanze che in realtà l'attento esame dei tabulati telefonici confermano l'alibi dell'omicida e la vittima sarebbe morta per cause naturali, si arriva alla svolta. L'imputato AC viene assolto perché il fatto non sussiste dopo 2 anni 5 mesi e 7 giorni di carcerazione preventiva. Per questo orrore giudiziario si riesce ad ottenere il 24 gennaio 2017 dalla Corte di appello di Roma il risarcimento di euro 260.000,00, ma questa è un'altra storia.

Delineata la vicenda, entriamo nel particolare.

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di quest'ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, sicché le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., si come applicabile nel patteggiamento. Tale differenza rispetto ai parametri utilizzati nella revisione delle sentenze "ordinarie" trova la sua spiegazione nella peculiarità della pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in cui il controllo giudiziale è appunto limitato ad escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Lo ha ribadito Cassazione penale, Sez. 6[^], sentenza n. 25308/2015, 9 giugno 2015.

Per i giudici di piazza Cavour, l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della L. n. 234 del 2003, risulta notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso delle pronunce ex art. 444 c.p.p., il giudice viene chiamato a stabilire se



le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente siano tali da dimostrare “da sole” la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

In caso contrario, – conclude la Corte – *“la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell’accertamento dei fatti e della responsabilità”* (così, Sez. 6, 24 maggio 2011, n. 31374; Sez. 3 sent. 13032/14 e 23050/13; sez. 4 sent. 26000/13).

Ed ancora più recentemente, Cassazione sezione 2 sentenza numero 24365 del 23 giugno 2022: *“è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione”*.

Principio ribadito tra le tante da (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 – 02; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Rv. 262731 – 01); – in ogni caso, *«in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a*

a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna» (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 – 01).


Nel caso in esame, c'è una sentenza definitiva di assoluzione per l'omicidio che rende inconciliabile la sentenza di patteggiamento e su questo presupposto viene redatta la richiesta di revisione alla Corte di appello di Perugia che in data 22 aprile 2016, ha revocato la sentenza emessa in data 15 luglio 2011 dal Gup di Roma ed ha assolto la Signora V.G. perché il fatto non sussiste!!!

Finalmente, dopo circa sei anni dall'arresto si arriva a mettere un punto sulla triste storia che ha segnato in maniera indelebile la Signora VG, che ancora oggi non riesce a parlare della sua odissea.

Pochi giorni fa mi ha riferito di avere ancora gli incubi e di sognare di risvegliarsi in carcere e provare l'umiliazione di non essere creduta e mi dice: *"avvocato, sono stata stritolata e ridotta uno straccio, io ho sempre detto la verità perché credevo nella giustizia".*

Alle sue parole mi viene in mente un proverbio amaro che tengo a mente ma senza menzionarlo per non infierire: *"Chi va a cercar giustizia va a cercar guai".*





NEBBIA

NEBBIA

“Vento dell’Est, la nebbia è là,
qualcosa di strano tra poco
accadrà. Troppo difficile capire
cos’è ma penso che un ospite
arrivi per me” (**Bert in Mary
Poppins**)

Saranno fumosi: i ricorsi inammissibili per eccessiva prolissità e verbosità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7[^], ordinanza n. 18331/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha ribadito che è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di censure concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione. Ciò perché tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379).

A conclusioni analoghe è pervenuta Cassazione penale, Sez. 2[^], sentenza n. 3126/2024, udienza del 29 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa dell'inidoneità del suo contenuto a rappresentare comprensibilmente i vizi denunciati. Il collegio di legittimità ha osservato a tal fine che l'impugnazione in esame, in quanto sviluppata in complessive **515 pagine** di ricorso, articolato in **venti motivi** che alternano parti espositive di doglianza con atti del giudizio di merito,

*inammissibile
il ricorso per
cassazione che si
sviluppi mediante
un'esposizione
disordinata,
generica, prolissa e
caotica*



parziali **ripetizioni pedissequae** dei motivi di appello ed allegati documentali, è poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione *“secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto alla Cassazione, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato”* (sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, v. anche, Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, n.m.).

A queste prime caratteristiche si aggiunge l'articolazione di **dieci motivi aggiunti**, con medesime caratteristiche, mediante **deposito, frazionato nel tempo, di memorie difensive ed ulteriori allegati**.

In una fattispecie simile, la Suprema Corte ha già osservato che *“non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inaammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche*

tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagiata la lettura” (sez. 5, n. 32143 del 2013, cit., in motivazione).

E più di recente, la stessa Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748).



La Cassazione crea una nuova causa di inammissibilità: il ricorso fondato su un indirizzo minoritario è manifestamente infondato (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2[^], sentenza n. 13594/2024, udienza del 13 marzo

2024, decidendo su un motivo di ricorso attinente all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., lo ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile poiché fondato un'interpretazione contraria. Ciò perché, nella visione del collegio di legittimità, il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia della Suprema Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di

il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato






ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01; Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, non mass.).

Ed ancora, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 - 01).

Commento

L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione ha il suo fondamento normativo nell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si afferma che ***"Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"***.

Chi andasse in cerca di ulteriori norme che spieghino cos'abbia di così drammaticamente sbagliato un ricorso fondato su un indirizzo minoritario rimarrebbe deluso perché troverebbe solo silenzio.



Questo ipotetico viandante del diritto dovrebbe allora prendere in considerazione la possibilità di essere partito col piede sbagliato.

Potrebbe quindi pensare che, se il legislatore non ha incluso l'adesione a interpretazioni di minoranza tra le condizioni che condannano un ricorso al cestino, ha dovuto avere le sue buone ragioni.

Pian piano si convincerebbe che quel silenzio è servito ad impedire la contraddizione di sistema che si sarebbe creata se si fosse attribuita al precedente una forza vincolante tradizionalmente estranea al nostro ordinamento e che solo in anni recenti ed in modo limitato ha fatto capolino attraverso il comma 1-bis dell'art. 618 cod. proc. pen. (innestato dalla L. n. 103/2017) il quale obbliga le sezioni ordinarie della Suprema Corte a rimettere gli atti alle Sezioni unite se non condividono un principio di diritto da queste enunciato.


La novella normativa ha avuto l'evidente finalità di rafforzare il ruolo delle Sezioni unite e, per questa via, di aumentare il quantum di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza: dunque, una riforma di impatto limitato al circuito interno della Corte di legittimità (rapporto tra sezioni semplici e Sezioni unite) e non accompagnata da alcuna sanzione, quasi a sottolineare la prevalenza del dialogo sulla gerarchia.

Non può pertanto essere intesa come un allentamento del precetto, altrettanto costituzionale (art. 117, comma 1), che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge né come causa, remota o prossima, di creazioni giurisprudenziali che attribuiscono al precedente una forza maggiore di quella che gli spetta.

Giunto a questo punto, l'ipotetico viandante si convincerebbe giustamente



che ad essere inammissibile non è il ricorso fondato su un indirizzo interpretativo minoritario ma la decisione che lo destina all'oblio per questa ragione.



Apparenza della motivazione = apparenza del giudice (Riccardo Radi)

INEDITO

L'apparenza è quando si scrive in motivazione una cosa che risulta avulsa dalle risultanze processuali o ci si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l'appunto, sostanzialmente apparente.


Spesso si dice che la forma è sostanza, anzi che la sostanza senza forma può non essere presa in considerazione: scriveva Giovanni Falcone: *“Se poni una questione di sostanza, senza dare troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma”* ma quando una sentenza è solo forma senza sostanza forse provano a fotterti due volte, aggiungiamo noi.

Di casi di motivazioni apparenti ne abbiamo raccontati tanti in questi due anni di vita di Terzultima Fermata.

Ricordiamo la **Cassazione penale, Sez. 6[^], sentenza n. 17175/2024**, da cui abbiamo appreso che la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si

...i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio....





avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l'appunto, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Rv. 221437 – 01).

In altri termini, *«il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione»* (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, Rv. 250686), ossia *«allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»* (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244).

C'è anche un "caso di scuola" di motivazione apparente, un esempio che per la sua semplicità e chiarezza si potrebbe definire l'emblema dell'apparenza.

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 541/2023 ha esaminato il seguente caso:

Testo della motivazione

“Con decreto di citazione a giudizio del 29/07/2020, emesso a seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato era tratto davanti al tribunale di P. in composizione monocratica per rispondere dei reati ascritti in rubrica.



Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi indicati in lista. Dall'esame dei testi indicati dal pubblico ministero emerge che l'imputato è il legale rappresentante della ditta individuale di cui è titolare.

Riferiscono i verbalizzanti che a seguito di ispezione presso il cantiere di lavoro ubicato in S., la ditta di cui l'imputato è titolare stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un immobile.

Il teste S.P. ispettore del lavoro ha riferito di avere eseguito un accesso ispettivo presso il cantiere di S. e dall'accertamento è emerso che l'imputato ha violato le disposizioni normative di cui al capo di imputazione.

In particolare, riferisce D.S. l'imputato ha omesso di redigere il P.O.S. con la collaborazione del medico competente, eseguiva il ponteggio in più punti sprovvisti di parapetto e non ben ancorati omettendo di accertarne la resistenza e stabilità.

I testi della difesa, escussi sul punto sono stati generici e nulla hanno aggiunto a quanto riferito dal D.S., né hanno nel dettaglio sconfessato lo l'operato dell'ispettore del lavoro.

La responsabilità penale dell'imputato è provata oltre ogni ragionevole dubbio e lo stesso, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, così come si desume dal casellario giudiziale, va condannato alla pena di cui in parte dispositiva, che appare proporzionata e congrua al fatto contestato. Sussistono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena".

Difesa

Nel ricorso si contesta la mancanza di una reale motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per i reati per i quali è stata pronunciata condanna, deducendo che la stessa si fonda esclusivamente su un sintetico



richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza descrivere i fatti ritenuti accertati, né indicare le ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili.

Decisione

La Cassazione premette che deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Rv. 222958-01).

Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica e non argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Rv. 211210-01).

E queste conclusioni risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere *“la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”, ma, si puntualizza, “con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”.*

PAURA

PAURA

“È la nostra luce, non la
nostra ombra, quella che
ci spaventa di più”
(**Nelson Mandela**)

Il diritto penale della paura (di Vincenzo Giglio)

Nella cornice del *Quaderno di Storia del penale e della giustizia, 1 (2019) La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza*, è incluso il saggio *Un punto di vista alternativo? Dal diritto della paura al diritto alla paura* di Ombretta Di Giovine.

Ad esso debbo il ricordo dell'avvocato/giornalista Achille Battaglia e del suo *pamphlet "Processo alla giustizia"* dato alle stampe settant'anni fa.

Tanto per non fare torto a nessuno, l'Autore se la prese con tutti quelli che, a suo modo di vedere, avevano dato vita al "despotismo"

giudiziario: polizia, PM, giudici istruttori i quali "ad onta di tutti i precetti costituzionali" erano avvezzi "ad imprigionare a loro talento il cittadino", a metterne "a soqquadro il domicilio", a svelarne "i più gelosi segreti" facendosi bastare un mero sospetto.

La *verve* polemica di Battaglia si indirizzò anche verso i "benpensanti" e l'Autore si disse convinto che se gli fosse stato di scegliere tra cento innocenti in carcere o un delinquente in libertà avrebbero optato in massa per la prima alternativa.

La loro scelta – sosteneva Battaglia – sarebbe dipesa non da un aumento reale della delittuosità ma dal senso di insicurezza e dal bisogno

*Il populismo
penale*





di protezione creati artificialmente da una certa stampa che faceva *"di ogni delitto uno strumento [...] di propaganda commerciale, di ogni processo uno spettacolo teatrale, di ogni imputato un colpevole, di ogni arresto una brillante operazione di polizia"*.

A tal punto si era incancrenita questa tendenza che la scarcerazione di un cittadino arrestato per errore non era più considerata uno spettacolo per il quale provare orrore ma soltanto una prassi un po' disdicevole.

Impressiona la lucidità dell'analisi di Battaglia e la sua capacità di cogliere già agli albori un fenomeno che sarebbe diventato massivo solo a distanza di decenni e che si potrebbe definire il diritto penale della paura.

Bisognerebbe soffermarsi su questa denominazione e spiegarne approfonditamente le ragioni ma questo è un blog che si presta bene a pensieri veloci e male a pensieri lenti e strutturati.

Ci si accontenta quindi di proposizioni minime che tuttavia richiedono di essere divise in due categorie.

Violenza come elemento fondativo

È diritto penale della paura quello fondato su un'elevata dose di violenza, assunta come fatto scontato e legittimata senza alcuna reticenza.

Tale violenza è espressa anzitutto nelle proposizioni linguistiche che animano le fattispecie: parole come punizione e pena hanno una palese valenza intimidatoria, anzi sono state create apposta per questo, così che chi le ascolti sappia che preannunciano una violenza e la pongono come conseguenza ineludibile di un comportamento sbagliato.

La violenza è anche nei fatti tipici generati dal diritto penale.

Punizione e pena non esauriscono la loro potenzialità nell'efficacia minacciosa. Esigono di realizzarsi concretamente sul corpo e sull'anima dei



destinatari della minaccia. Prendono vita per il solo fatto di essere state pensate e create. Sono applicate perché ci sono, prima ancora che perché qualcuno si è posto nella condizione di subirle. È come se la minaccia, e la pena che ne segna il passaggio dalla potenzialità all'effettività, esigessero le loro vittime prima e a prescindere dall'esistenza di un reo.


Questa considerazione non è di certo in linea con l'ordinario sillogismo per cui la pena segue al comportamento riprovevole. E tuttavia, non sfugge a nessuno che varie fattispecie incriminatrici sembrano create non per tutelare concreti beni giuridici da gravi aggressioni ma per la "necessità politica" di creare e consolidare, a fronte di disagi sociali ora veri ora indotti, un'identità pubblica rassicurante e protettiva. Si pensi, ad esempio, all'aumento progressivo dei reati di pericolo presunto, di sospetto o quasi sospetto, ma anche all'altrettanto progressivo impoverimento della parte descrittiva delle fattispecie. Tutte le volte che questo avviene, la pena perde ogni funzione retributiva e si trasforma in uno strumento di pura violenza, al servizio di uno scopo altrettanto violento.

Punizione come strumento essenziale del populismo

Prendo a prestito le tesi di Massimo Donini espresse nello scritto *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, pubblicato il 18 luglio 2023 su Sistema penale:

*"Il populismo basa una parte rilevante del suo potere collettivo, assenti altre ideologie (salvo un generico folklorismo politico di sinistra o di destra), sulla **sacralizzazione** ora parlamentare, ora giudiziaria, **di riti punitivi**".*


*"C'è **un filo conduttore col passato giustizialista** o in parte anche col **più recente riformismo tecnico-europeista, efficientista e costituzionale** del ministero Cartabia. È la drammatizzazione del problema giustizia, la sua*



rappresentazione come una realtà così gravemente malata da apparire inaccettabile e bisognosa di una innovazione permanente, inesauribile. **Tutto è enfatizzato.** Giuristi-vati si alternano dalle tribune promettendo soluzioni salvifiche. Questo stato delle cose, che attende sempre un vaccino, una terapia, una riforma, ha qualcosa di religioso: è lo specchio del fatto che è il penale a essere diventato una religione di massa. **Il penale salva e condanna**".

"Anche il "nuovo garantismo" di destra-centro si profila come religione di massa: perché mette sempre al centro il penale. Ma lo fa senza prospettare (sino a oggi) un disegno vero, con annunci frammentari che creano polveroni senza costrutto. La discrezionalità dell'azione penale è conciliabile con un p.m. libero dai partiti politici? Se sì, ben venga. Altrimenti si dovrà trovare un compromesso, qualcosa che non lo renda comunque una voce della politica, che sarebbe la definitiva consacrazione della rissa tra i poteri dello Stato. Perché il giudice terzo non potrà mai pensare di "fare giustizia" di fronte a imputazioni scelte politicamente. Sarà sempre e solo amministrazione, e allora tutti avranno capito che questa partita ha bisogno di una diversa narratio, di altre forme di retorica giudiziale, sportiva o bellica. Una american way".

"Il fatto è che questa religione un po' è oppio del popolo, e un po' è **instrumentum regni**. È oppio perché droga chi si informa, perché è tossica e crea dipendenza, senza risolvere nessun problema, in quanto si sostituisce alla soluzione dei problemi sociali attraverso una *lex minus quam perfecta*, cioè il diritto punitivo che (almeno tradizionalmente!) non ripara, ma sanziona soltanto. Ma soprattutto è strumento di governo, perché è in ballo un grande regolamento dei conti: nel segno della continuità, del **fil rouge** tra



tutti i diversi governi, che non hanno risolto, ma regolato, alimentato o discusso e gestito questo conflitto.

È infatti evidente che la questione della giustizia che ci occupa la vita quotidiana e politica da dopo Tangentopoli riguarda essenzialmente in primo luogo il potere, cioè il controllo della politica da parte della magistratura o l'invasione di campo della politica, appunto, da parte del potere giudiziario.

Non è una questione che riguardi in primo luogo i "comuni" cittadini, cioè non è per amore dei cittadini, non è per la giustizia dei consociati che ci sono queste continue polemiche. È in gioco il controllo della politica e sulla politica, sulla pubblica amministrazione e sull'impresa".

Ugualmente preziose le considerazioni del sociologo politico Manuel Anselmi, in M. Anselmi, S. Anastasia, D. Falcinelli, Populismo penale. Una prospettiva italiana, CEDAM, 2015, che si esprime così: *"Nella numerosa famiglia dei populismi, quello penale si caratterizza per la non necessaria riconducibilità a un leader carismatico che stabilisce con il popolo una dinamica di consenso alla luce di una crisi istituzionale, come invece avviene nei più conosciuti populismi politici.*

Il pplismo pnale è quindi un fenomeno acefalo e per questo meno visibile, che consiste nell'uso distorto di informazioni, in prassi sociali che investono vari settori della società, in comportamenti collettivi e rappresentazioni sociali diffusi che contribuiscono all'alterazione di contenuti relativi alla giustizia con una finalità politica. Sotto questa larga etichetta possiamo far rientrare **la manipolazione dei dati sulla criminalità nelle campagne elettorali, le campge di "tolleranza zero"**, la resistenza tutta italiana a introdurre il reato di tortura, la criminalizzazione dello



straniero, ma anche **la glamourizzazione dei magistrati** e quello che in Italia siamo soliti chiamare in modo vago e troppo spesso assolutorio “giustizialismo”.

Il populismo penale esercita una costante azione di delegittimazione sociale delle istituzioni in materia di giustizia, indebolendo di fatto ciò che definiamo lo stato di diritto.

*Tutto ciò è favorito dalla **complicità di molte redazioni** che per non perdere il consenso dei lettori/spettatori lo cavalcano senza alcuna remora deontologica.*

*Al rispetto dei fatti giuridici (ebbene sì, esistono anche i fatti giuridici) si è ormai sostituita uno stile giornalistico basato sul **kitsch-emozionale**, dove prioritario è l'effetto di senso sentimentale sul lettore/spettatore.*

Un effetto di senso che lusinga il destinatario secondo un'accorta retorica, i cui stilemi sono l'indignazione costante, il compiacimento dell'impotenza politica, la sfiducia per le istituzioni e il risentimento permanente per una dimensione privilegiata e ingiusta che lo esclude.

E il fatto di cronaca resta solo un pretesto per ribadire tutto questo periodicamente, quasi fosse un rituale”.

Per finire

Si è visto quanta importanza abbia la paura nelle dinamiche collettive e individuali del nostro tempo e quanto uso e abuso se ne faccia nelle politiche pubbliche, tanto da arrivare e crearla artificialmente per poter poi dare risposte tanto rassicuranti quanto ingannatorie.

Non a caso Zygmunt Bauman la considera alla stregua di un maleficio nel suo saggio *Il demone della paura*, Editori Laterza, 2014, in conseguenza del quale ci si fa guidare da mantra più che da pensieri razionali:



"Legge e ordine, slogan ridotto sempre più alla promessa di incolumità personale (più precisamente, fisica), è diventato uno dei principali, forse il principale selling point dei manifesti politici e delle campagne elettorali; e mettere in mostra le minacce all'incolumità personale è diventata una delle principali, se non la principale risorsa nella guerra degli ascolti tra mass media, rimpinguando continuamente il capitale della paura e rendendone ancora più efficace l'utilizzo, sia commerciale che politico. Come dice Ray Surette, il mondo visto alla tv somiglia a una "citizen-sheep", una cittadinanza-gregge protetta dalle aggressioni dei "criminali-lupi" ad opera dei "poliziotti-cane da pastore".

La paura esige le sue vittime e la loro epurazione: "L'esclusione oggi non è percepita come l'esito di una cattiva sorte momentanea e rimediabile, trasuda un'aria di sentenza inappellabile. Sempre più spesso, oggi, l'esclusione tende a essere una strada a senso unico (e a essere percepita come tale). Una volta bruciati, i ponti molto difficilmente verranno ricostruiti. Sono l'irrevocabilità della loro esclusione e le scarse possibilità di ricorrere in appello contro la sentenza che trasformano gli esclusi contemporanei in "classi pericolose".

Bauman propone un antidoto: che ognuno eserciti i suoi diritti, che non li baratti per un piatto di lenticchie, che non rinunci a scegliere.

Perché, dice citando Karl Marx, *"la maggior parte dei sudditi crede di essere tale perché il re è il Re. Non si rende conto che in realtà è il re che è il Re, perché essi sono sudditi".*

Ed allora, per chi non vuole essere né pecora né lupo né cane pastore, l'unico rimedio è quello solito, non farsi dire da nessun altro cosa pensare e come vivere.

La promessa di Pin: niente più prigionieri (Vincenzo Giglio)

Ne *Il sentiero dei nidi di ragno* di **Italo Calvino** c'è un dialogo che non passa inosservato.

È tra **Pin**, il ragazzino protagonista del libro, e **Pietromagro**, il ciabattino per cui Pin lavora.

La storia è ambientata tra il 1943 e il 1944, la scena avviene in carcere.

Calvino la racconta così:

"- Vedi, ora io ho una malattia che non posso pisciare. Avrei bisogno di cure e sono qui per terra. Nelle vene non mi scorre più del sangue, ma del piscio giallo. E non posso bere vino e avrei tanta voglia di prendere sbornie per una settimana di seguito.


Pin, il codice penale è sbagliato. C'è scritto tutto quello che uno non può fare nella vita: furto, omicidio, ricettazione, appropriazione indebita, ma non c'è scritto cosa uno può fare, invece di fare tutte quelle cose, quando si trova in certe condizioni. Pin, mi stai a sentire?

Pin lo guarda nella faccia gialla, pelosa come quella di un cane, sente il suo fiato ansimargli sul viso.

- Pin, io morirò. Tu devi giurarmi una cosa. Devi dire giuro a quello che dirò. Giuro che per tutta la mia vita

il penale è nella testa di ognuno di noi, tutte le volte che distinguiamo tra bene e male, tra giusto e ingiusto.





combatterò perché non ci siano più prigionieri e perché sia rifatto il codice penale. Di: lo giuro.

Realtà e utopia si affollano nelle parole di Pietromagro: un codice penale che vieta molto ma tace quando si tratta di indicare le strade possibili per chi fatica a campare; la richiesta di un impegno perché questo codice così inadeguato sia cambiato e non ci siano più prigionieri ad aspettare chi sgarra. Quell'utopia riecheggia ancora oggi nelle parole di chi non si accontenta più di un penale migliore ma chiede qualcosa di meglio del penale.

È realistica la richiesta di Pietromagro e di chi oggi la spinge ancora oltre? No, è radicalmente e inevitabilmente irrealistica.

Lo è perché il suo presupposto, tanto ardito da risultare inaccettabile ai più, è che il diritto penale sia già morto senza che ce ne accorgessimo.


Morto perché costruito su assiomi sempre più traballanti in quanto ignorano che l'uomo è inconoscibile a se stesso, figuriamoci agli altri.

Perché, di conseguenza, non è dato al giudice di spiegare plausibilmente le ragioni per le quali qualcuno ha fatto ciò che non doveva o omesso di fare ciò che gli spettava e neanche di spiegare perché lui stesso ha condannato o assolto.

Perché, quindi, la colpa è un concetto surreale e la pena che ad essa segue è priva di senso e giustificazione.

Perché, comunque sia, è una balla colossale che la pena, particolarmente quella estrema della prigionia, restituisca esseri umani migliori.

Perché il legislatore sforna a ritmo incessante fattispecie incriminatrici create non per tutelare beni giuridici reali e importanti da gravi aggressioni ma per la "necessità politica" di creare e consolidare, a fronte di disagi sociali ora veri ora indotti, un'identità pubblica rassicurante e protettiva: ne



sono sintomo i sempre più frequenti reati di pericolo presunto, di sospetto o quasi sospetto, e l'impoverimento, talvolta imbarazzante, della parte descrittiva delle fattispecie; e quando questo avviene, la pena perde ogni funzione retributiva e si trasforma in uno strumento di pura violenza, al servizio di uno scopo altrettanto violento.

Se tutto questo fosse vero, sarebbe ipotizzabile immaginare che un numero sufficiente di decisori pubblici cominci a riflettere, magari partendo dall'obiettivo minimo di un diritto penale più mite?

No, non è affatto immaginabile: non lo è ora con una maggioranza di governo che crede convintamente nel binomio legge e ordine, non lo è stato praticamente mai nella storia umana.

Il penale - è questo il punto - conviene a molti: a chi è in crisi di idee e non saprebbe cosa fare se l'enorme spazio che occupa rimanesse vuoto; a chi ci campa sopra, utilizzandolo come strumento di consenso, di potere, di carriera; a chi odia e nel penale vede la clava per far male; a chi vive di insicurezze e vuole essere rassicurato dai mille pericoli che scorge attorno a sé; a chi, avendo subito il male, prova il desiderio umanissimo che chi lo ha fatto paghi.


Ciò che più conta, il penale è nella testa di ognuno di noi, tutte le volte che distinguiamo tra bene e male, tra giusto e ingiusto.

Torno a Pin e al suo giuramento: loavrà mantenuto,avrà ottenuto qualche risultato?

Potrebbe dircelo solo Calvino e forse lo ha detto, se intendiamo bene gli indizi che ci ha lasciato.

Mi riferisco al notissimo *Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti*.

Bastano due frasi: quella d'inizio, *"C'era un paese che si reggeva sull'illecito"*



e l'altra nella parte finale, *“Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici, gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini, cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti”*.

Se la *short story* si regge su un sistema sociale e un ordinamento ispirati da una maggioranza corrotta che però convive con una minoranza onesta, cosa aveva in mente Calvino quando contrapponeva corruzione e onestà e a quali criteri differenziali si era ispirato?

In fondo, il paese dei corrotti funzionava, a suo modo ma funzionava, i suoi abitanti avevano di che campare e sarebbero stati addirittura felici se gli onesti non li avessero disturbati per il solo fatto di esistere.

Non c'è quindi una ragione oggettiva e universale che Calvino consegnò ai lettori per giustificare la divisione in due categorie e la sua preferenza per gli onesti.

Lo scrittore, alla fine, ci ha raccontato quello che piaceva a lui e su questo ha edificato la distinzione tra bene e male. È come dire che si è fatto legislatore. Nulla di diverso da quello che si è sempre fatto. Chi comanda stabilisce il confine tra giusto e ingiusto, premia il primo e punisce il secondo.

È per questo che Pin, per quanto possa aver creduto al giuramento mentre lo faceva, passato un certo numero di anni e nel frattempo divenuto adulto, si sarà reso conto dell'assurdità dell'impegno richiestogli da Pietromagro o, addirittura, se ne sarà completamente dimenticato.



PIETA'

PIETA'

"Del potere si abusa
facilmente quando non sia
congiunto alla pietà"
(**William Shakespeare**)



L'ergastolo e il suo giudice (di Vincenzo Giglio)

Anche chi è ignaro delle nozioni penalistiche più basilari sa che l'ergastolo è qualcosa di tremendamente minaccioso.

Lo si pensa come un'entità mostruosa e divorante, capace di fare scempio della sua vittima.

Così ne parlava **Aldo Moro**, in una sua lezione alla facoltà di Scienze politiche di Roma: *"Ci si può domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, perlomeno, con sacrifici o della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad abbruttimento, che è la caratteristica della pena perpetua"*.

E prima di Moro, fu lo scrittore e drammaturgo russo Anton **Čechov** a scrivere che *"La pena capitale uccide all'istante, mentre l'ergastolo lo fa lentamente. Quale boia è più umano? Quello che uccide in pochi minuti o quello che strappa la vita in tanti anni?"*.

Una pena estrema, dunque, che

L'ergastolo è una maledizione per tutti, questa è la verità.





porta con sé l'enigma irrisolto e irrisolvibile del suo rapporto con l'in sé dell'umanità: è umana una pena che, almeno in astratto, toglie ogni speranza a chi la subisce?

Non ci sono risposte pronte all'uso per questa domanda come è dimostrato dal dibattito senza fine, peraltro sempre più acceso e radicalizzato, tra i sostenitori e gli oppositori del "fine pena mai".

Comunque sia, qui si vuole piuttosto concentrare l'attenzione su un versante normalmente trascurato in quel dibattito.

Parlo dei giudici, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello, ai quali la legge - art. 5, cod. proc. pen. - attribuisce la competenza a giudicare i reati punibili con l'ergastolo.

Il legislatore ha dunque voluto che la pena senza ritorno e senza speranza sia amministrata da un giudice a prevalente composizione popolare.

Chiara l'idea che giustifica questa soluzione: se la giustizia è amministrata in nome del popolo, è bene che, quando le conseguenze delle decisioni giudiziarie arrivano ai confini più estremi, sia lo stesso popolo ad assumerne la responsabilità, sia pure con la compartecipazione della magistratura togata.

Chiaro anche il più importante corollario di quell'idea: quando sulla testa dell'imputato pende l'ergastolo, il fatto è più importante del rito e il popolo è più vicino al fatto di quanto possa mai essere il giudice professionale, quest'ultimo imbrigliato com'è dalle astrazioni concettuali che respira ininterrottamente fin dagli studi universitari.

Se questa è, verosimilmente, l'architettura che giustifica e conforma la partecipazione diretta del popolo ai giudizi che possono portare all'irrogazione dell'ergastolo, occorre pur dire che la realtà è ben diversa.



Chiunque abbia esperienza di giudizi d'assise sa che i togati sono monopolisti delle norme e il popolo non prova neanche a capire come funzionano.

Se però i togati (il presidente soprattutto perché la gerarchia ha un peso notevole) fanno fino in fondo il loro mestiere, il popolo è messo in grado di interloquire sul fatto.

Questo accade quando il presidente, o il giudice a latere su sua delega, forniscono ai giurati la grammatica e gli strumenti minimi per capire quello che accade davanti a loro occhi.

Bisognerebbe consentirgli l'accesso agli atti del processo, prepararargli schede riassuntive, tenere incontri periodici che all'inizio sono solo conoscitivi ma poi, quando il processo arriva alla fine, si trasformano sempre più in precamere di consiglio e infine occorre che la camera di consiglio non sia un monologo tra sbadigli, timori e senso di inadeguatezza di chi non ha capito nulla ma una discussione corale e consapevole.

Questa però non è una prassi universalmente seguita.

Capita infatti che i togati, per una pluralità di ragioni che qui non mette conto elencare (ma di cui fa sicuramente parte l'idea che il fascicolo processuale e la materia prima che lo costituisce gli appartengano per prerogativa di ruolo) non facciano nulla di tutto questo e rivendichino a se stessi il potere decisionale sostanziale e si aspettino che i giudici popolari non oltrepassino il ruolo di comparse.

Accanto a questo primo aspetto, ve ne sono altri che contano molto.

È abbastanza raro che i giurati scelgano posizioni mediane. Nella maggior parte dei casi sono fortemente colpevolisti o innocentisti per impressioni, percezioni epidermiche, correnti emotive.



Una caratteristica però li accomuna abbastanza di frequente. Hanno una forte ritrosia verso le pene alte, quelle che si misurano in tanti anni di galera. Anche i più colpevolisti, quando capiscono che la decisione per cui si sono detti favorevoli equivale a mandare una persona in carcere a lungo, si intimoriscono e chiedono ai togati come si può fare per alleggerire la sanzione, quali attenuanti si possono concedere e, se gli si oppongono le ragioni che impediscono l'ammorbidimento voluto, non di rado arrivano a mettere in dubbio la precedente convinzione.

Si crede tuttavia che questa sensazione di timore verso le pene che sconfinano nell'assoluto sia progressivamente destinata a perdere la sua centralità.

I giudici popolari sono un campione piccolo ma rappresentativo della comunità di cui fanno parte e, se quella comunità vive dentro una stagione in cui prevalgono le paure e i bisogni securitari, esprimeranno quello spirito collettivo e lo faranno credendo che le pene estreme siano le uniche in grado di placare le paure e soddisfare i bisogni.

Fin qui il popolo.

E poi ci sono i togati.

Anch'essi, va da sé, pur con tutto l'armamentario professionale di cui sono attrezzati, sono parte integrante della comunità e risentono dei venti che le soffiano sopra.

Anch'essi possono legittimamente e convintamente credere che l'ergastolo sia opportuno o addirittura indispensabile a fronte di condotte espressive del lato più oscuro dell'umanità.

Ma ogni giudice, al pari di ogni essere umano, è un unicum irripetibile e sono convinto che la pietas è parte di molti di loro.


È tremendo concorrere ad una condanna all'ergastolo, anche quando non vi sono margini per anche solo ipotizzare una pena diversa.

Si rimane svuotati e desolati, ci si sente testimoni di un fallimento individuale e collettivo e desolati per averlo dovuto decretare attraverso una pena mostruosa.

Si torna a casa sentendo addosso un peso insopportabile.

L'ergastolo è una maledizione per tutti, questa è la verità.





RESISTENZA

RESISTENZA

“L’unico modo di resistere è ostinarsi a pensare con la propria testa e soprattutto a sentire col proprio cuore”
(Tiziano Terzani)

Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell'Unione delle Camere penali italiane: cinque anni dopo (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Premessa

Nel maggio del 2019, approssimandosi il trentennale dall'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, l'Unione delle Camere penali italiane (di seguito UCPI) diffuse il Manifesto di cui parliamo oggi.

L'iniziativa fu presentata il 10 e l'11 maggio di quell'anno, presso l'Università Statale di Milano.

Fu un'iniziativa importante per più ragioni.

L'avvocatura penale si propose come classe sociale, prima che come corporazione e ceto professionale, e rivendicò un ruolo a difesa di diritti e garanzie di rango costituzionale attribuiti ad ogni individuo.

Promosse un dibattito che, pur giuridico, chiamava a raccolta non solo i tecnici del diritto ma chiunque avesse a cuore i principi che tengono insieme la comunità nazionale e il modo con cui sono declinati secondo la sensibilità contemporanea.

Propose non soluzioni per uno o più temi specifici ma una visione compiuta, palesemente alternativa

Servono ancora i manifesti?





a quella corrente.

Sono passati cinque anni da allora, un tempo sufficiente per verificare l'impatto che il Manifesto ebbe tra i decisori pubblici e nelle coscienze delle persone.

Le proposizioni e i principi del Manifesto

L'assunto di partenza dell'UCPI fu che il garantismo penale stesse vivendo una stagione di crisi.

Le tutele formalmente riconosciute a chi subisce il procedimento penale erano state progressivamente disapplicate o impoverite.

Lo stesso fenomeno si registrava riguardo alle sanzioni con l'aumento di quelle atipiche e con la tendenza ad applicarle prima e talvolta a prescindere dal giudizio.

Il legislatore penale, ormai solito intervenire con la logica e gli strumenti dell'emergenza o delegando le sue funzioni all'esecutivo, da un lato varava con allarmante frequenza fattispecie incriminatrici di mero pericolo, retrocedendo la soglia del penalmente rilevante a livelli intollerabili, dall'altro immetteva incessantemente nell'ordinamento procedure para-penali a cognizione sommaria i cui standard dimostrativi erano meno che labili e i cui effetti punitivi erano, di contro, gravi e irreversibili.

Il processo in senso stretto stava progressivamente smarrendo la sua funzione tipica di ambito di accertamento del fatto e della responsabilità, diventando piuttosto luogo dimostrativo della rinnovata combattività dello Stato contro ogni forma di malaffare.

Questo disfacimento tecnico e semantico delle politiche penali attribuiva spazi esagerati al potere giudiziario che vedeva accresciuta a dismisura la sua discrezionalità interpretativa e se ne serviva per alterare l'equilibrio



classico tra i poteri fondamentali dello Stato, acquistando un'indebita centralità associata alla pretesa di una superiorità etica sugli altri attori del sistema.

I prodromi del fenomeno, manifestatisi fin dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, si erano via via trasformati in una tendenza strutturale che era diventata una valanga negli ultimi anni ed aveva contribuito alla nascita ed all'affermazione di formazioni politiche ed ideologie dichiaratamente populiste.

L'UCPI, allarmata da questo processo degenerativo e del picco che ha raggiunto, non intendeva rimanere inerte.

Aveva un convincimento: che il costante e sempre più grave tradimento dei principi costitutivi del nostro patto sociale fosse dovuto più alla loro inadeguata conoscenza che alla loro consapevole sconfessione.

Si proponeva quindi, attraverso il Manifesto, di agevolare la migliore comprensione delle garanzie proprie dell'ambito penale e del loro imprescindibile legame con l'essenza stessa della democrazia.

Adottava un'irrinunciabile chiave di lettura, quella propria del pensiero liberale, cui riconosceva il merito di essere il primo e ancora il più adeguato incubatore delle libertà e dei diritti che ne sono espressione, in assenza dei quali nessun sistema di norme penali può dirsi finalizzato alla promozione umana.

A questo preambolo ideologico del Manifesto seguiva l'indicazione dei principi, ben 35, necessari a dargli vita.

L'UCPI considerava le norme penali come l'ultimo strumento di cui lo Stato deve avvalersi per la prevenzione e repressione di fatti dannosi e le riteneva legittime solo se imponessero il minimo sacrificio necessario e sempre che



non attentassero alla dignità umana e non rinnegassero il principio del finalismo rieducativo.

Riteneva altrettanto indispensabile che le norme penali e le previsioni sanzionatorie si fondassero su dati scientifici e criminologici condivisi dalla comunità scientifica.

Si opponeva all'uso dello strumento penale per finalità politico-elettorali, cioè come mezzo per selezionare e raccogliere consenso.

Numerosi principi attenevano al diritto di difesa che nella visione del Manifesto doveva essere inteso nella sua massima ampiezza e al ruolo della pubblica accusa per le cui impugnazioni, ad esempio, si auspicava il rispetto della formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Manifesto chiudeva infine con una severa stigmatizzazione della proliferazione di procedure para-penali, quali ad esempio quelle di prevenzione personale e patrimoniale, auspicando che venissero pienamente ricondotte nell'alveo della materia penale e quindi circondate dalle tutele proprie dell'ordinamento interno e degli ordinamenti sovranazionali.

Servono ancora i manifesti?

Le proposizioni dell'UCPI non peccarono certo di reticenza.

Le riassumiamo così:

- si vive in una stagione, ormai di lungo corso, in cui il politico-legislatore e il giudice-interprete stanno infliggendo con pari responsabilità una duplice lesione all'ordinamento e alla comunità per cui è fatto;
- il diritto penale da strumento sussidiario e riservato alla protezione di beni giuridici primari è diventato soprattutto un mezzo per sottolineare manifesti politici e ideologici e raccogliere consenso;

- 
- 
- la nuova e indebita centralità della norma penale sta comportando uno spostamento degli equilibri di sistema e l'enfaticizzazione dell'ordine giudiziario e dell'esecutivo a scapito del Parlamento;
 - questa doppia lesione esige le sue vittime e tra le prime c'è il garantismo, da intendersi come la cultura istituzionale che impone di proteggere da abusi chi subisce un procedimento penale e di assicurargli la pienezza della difesa e il più ampio contraddittorio.

Date queste proposizioni, ci pare che si prestassero e si prestino tuttora ad alcune obiezioni, il cui fondamento è comprovato dalle tendenze manifestatesi nel quinquennio successivo alla diffusione del Manifesto.

Le riassumiamo a nostra volta come segue.

Aumenta sempre di più la distanza tra il pensiero accademico e forense e quello delle compagini politiche (non solo le attuali) che determinano le direttrici pubbliche in materia penale.

La stessa distanza si registra rispetto all'opinione pubblica, pur con vari distinguo: si vuole intendere che i vari segnali di allarme lanciati da organismi rappresentativi di categorie, ambienti accademici, gruppi organizzati e singoli individui non sembrano capaci di raggiungere e convincere i loro naturali destinatari, cioè la politica e la gente, non nella misura necessaria a provocare cambiamenti di rotta.

Non mancano adesioni importanti a quegli allarmi, se ne dibatte negli ambiti più recettivi, ma nessuna iniziativa del genere ha avuto finora la forza di stimolare una mutata sensibilità.

E, tuttavia, per rispondere alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo, pensiamo che nessuna di queste ragioni debba implicare la rinuncia all'impegno individuale e collettivo: i manifesti servono ancora a qualcosa,



non fosse altro che per tenere viva l'attenzione su temi rilevanti per ogni componente della comunità.

Perché va in crisi il garantismo?

Il Manifesto spiegò in cosa consistesse la crisi, a chi fosse imputabile, a chi spettasse risolverla e perché era necessario risolverla.

Non spiegò invece perché si era verificata.

Peccato, perché questa era ed è la domanda a cui bisognerebbe riservare la prima risposta, cinque anni fa come ora.

Perché il consenso elettorale va a formazioni nei cui programmi la tolleranza zero è una specie di *passe-partout* capace di risolvere ogni emergenza sociale?

Perché lo statuto garantistico di chi è chiamato a rispondere ad un'accusa in sede penale perde progressivamente pezzi e significato?

Perché nel conflitto perenne tra libertà individuale e sicurezza sociale sta largamente prevalendo la seconda?

Perché la pena è diventata il principale strumento di risoluzione dei conflitti e perché alla pena propriamente intesa si affiancano incessantemente sanzioni in tutto assimilabili alla pena ma nascoste tra le pieghe di altri settori del diritto?

Perché l'ordine giudiziario fatica a mantenere il suo ruolo di costante e saggio manutentore del giusto processo e delle tutele che ne rappresentano una parte imprescindibile?

Il Manifesto non lo spiegò, non diede queste informazioni cruciali e probabilmente non poteva fare diversamente perché queste risposte andavano ben oltre i compiti e i doveri di una classe professionale e interpellavano la natura umana come si è venuta conformando in questi



anni.

Senza poi contare che, per la stessa ragione, nessuno sarebbe in grado di proclamare una verità accettata da tutti.

La crisi riguarda solo il garantismo?

Se per garantismo si intende la capacità dello Stato di prendersi cura con lealtà, trasparenza e rispetto di chi subisce un giudizio e di chi sconta una pena, si deve subito constatare che la crisi va ben oltre e si estende a spazi in passato impensabili.

Si pensi all'incessante corsa a creare nuove fattispecie incriminatrici e alla tendenza diffusissima all'aumento delle pene per fattispecie già esistenti che, magari a fronte di un fatto eclatante di cronaca, siano giudicate sottodimensionate nella loro portata sanzionatoria.

Ci serviremo, per contestualizzare le nostre osservazioni al tempo del Manifesto, di un paio di riferimenti specifici ad esso coevi. Per il resto basta consultare periodicamente la Gazzetta Ufficiale e si avrà un'idea precisa di cosa stia accadendo su questo fronte.

Era stata appena approvata dal Senato la legge che modificava la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso.

La pena per l'ipotesi base fu equiparata a quella prevista per la partecipazione a un'associazione mafiosa: la vecchia forbice edittale era tra un minimo di sei anni di reclusione e un massimo di dodici, la nuova tra dieci e quindici anni.

Fu inoltre introdotta una nuova aggravante ad effetto speciale. Se lo scambio avesse prodotto il risultato sperato e il candidato fosse stato eletto, la pena base era aumentata della metà: il minimo edittale saliva a quindici anni di reclusione, il massimo a ventidue anni e sei mesi.



Seguiva naturalmente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si comprende adesso che, allora come oggi, non è più soltanto un problema di rigorismo e di reazione a un fatto che viene ritenuto di elevato allarme sociale.

Il legislatore, avvicinando la pena per lo scambio elettorale aggravato a quella dell'omicidio, ci disse qualcosa di più e di diverso: che era mutata la piramide valoriale e che farsi eleggere con i voti della mafia era grave quasi come togliere la vita a qualcuno.

Se poi, per rendere meglio la dimensione della questione, si entrasse nel dettaglio della pena astrattamente irrogabile per la fattispecie di associazione mafiosa pluriaggravata, si noterebbe che si può senza troppa difficoltà arrivare a trattamenti sanzionatori largamente superiori a quelli previsti per l'omicidio.

La vita, in sostanza, non è più, non necessariamente, il bene alla cui lesione o messa in pericolo corrisponde il massimo della reazione punitiva statale.

Si può naturalmente discutere se questo sia giusto o sbagliato, se le emergenze attuali giustifichino oppure no questo sovvertimento e si possono avere le opinioni più disparate.

Ma è un fatto che sta accadendo e precede inevitabilmente la discussione sul garantismo.

Così come avviene da tempo la cosiddetta duplicazione (ma spesso sono applicati multipli più elevati) dei binari sanzionatori.

Si usa al riguardo, particolarmente in ambito sovranazionale, l'espressione "truffa delle etichette", riferita appunto alla diffusa tendenza di etichettare istituti sostanzialmente penali in modo da nascondere la loro natura e da sottrarli al regime garantistico proprio di quelli.



Anche questo è un fatto: si afferma sempre più spesso la necessità di una tutela sociale multilivello, la si soddisfa con plurimi strumenti, tra i quali quello penale non è necessariamente il più afflittivo, si dà spazio e peso a strumenti a cognizione talvolta sommaria e affidati alla valutazione di organi amministrativi.

Che fare?

Come si era iniziato a dire, il circuito che comprende il corpo sociale e i suoi umori più forti e diffusi, i mass media, le formazioni sociali di tipo politico è in gran parte convinto, o sembra esserlo, che il nostro tempo sia caratterizzato da sfide gravi sferrate da nemici temibili e che la migliore o addirittura l'unica risposta sia la norma penale e la sanzione che ne deriva.

Più ce ne è, meglio è.

Pure questo è un fatto, anzi è il fatto più importante che nessun manifesto potrà scalzare.

Si può fare qualcosa? Assolutamente sì.

Si può e si deve riflettere sui fenomeni che il Manifesto dell'UCPI giudica allarmanti, si deve tenere desta l'attenzione, si dovrebbe provare a usare la testa più della pancia.

E, nel frattempo, ci si può schierare, si può uscire dall'invisibilità e prendere posizione.

Chiudiamo facendolo anche noi.

Pur con tutte le riserve concettuali che abbiamo sulla sufficienza dell'idea liberale di garantismo e sulla tenuta contemporanea, crediamo che il Manifesto si riporti a principi, valori e beni che è sacrosanto difendere e tramandare, perché di meglio non c'è.

Noi stiamo dalla stessa parte.



Suprema di Cassazione.

Pare una stranezza che diventa ancora più strana se si pensa che l'impugnazione di fronte al giudice di legittimità viene comunemente denominata ricorso per cassazione e non Ricorso Per Cassazione.

Deduciamo quindi che ciò che è giusto ed anzi doveroso per il giudice supremo non lo è più se si tratta di un trascurabile atto difensivo.

Tale è l'enfasi da maiuscola che, sempre muovendosi dentro la homepage di cui sopra, perfino l'annuncio di un convegno, peraltro già tenuto, è così congegnato: "I Cento anni della Corte di cassazione "Unica" con intervento della Prima Presidente...".

Guardiamo con favore alla Cassazione diventata cassazione ma non possiamo fare a meno di notare "Cento", "Unica" e "Prima".

E poi ci sono le sentenze con le loro parole.

Prima di iniziare a parlarne segnaliamo che in un numero crescente di decisioni, allorché si citano come d'abitudine i precedenti, le sentenze diventano Sentenze e le ordinanze diventano Ordinanze: ecco allora che la maestà dell'organo giudiziario viene traslata ai suoi atti tipici. Va da sé che nessuno mai si sognerebbe di usare lo stesso riguardo ad atti difensivi: non capiterà mai quindi di leggere il già citato Ricorso Per Cassazione, oppure Atto di Appello (ma si potrà invece leggere Corte di Appello), oppure Memoria e Note d'Udienza e cos'altro ancora.

È arrivato il momento di entrare in quelle Sentenze e qui basterà una rapida carrellata per poi avviarsi alla conclusione: "Supremo Consesso", "Sezioni Unite", "Cattedra Nomofilattica", "Collegio", perfino "Cancelleria", quest'ultima evidentemente, in quanto apparato servente, gode della stessa maestosità dell'apparato servito.

In questo trionfo di maiuscole, ci si aspetterebbe analogo riguardo verso chi fa le leggi e invece no: si legge quasi sempre "legislatore" e quasi mai "Legislatore".

Qual è, ci chiediamo, il senso di questo diluvio di maiuscole?


Non abbiamo certezze e siamo quindi costretti a rifugiarsi in congetture: un gigantesco ego collettivo, la sottolineatura di un ruolo essenziale, una barriera contro il resto del mondo, una volontà di distanza, il desiderio di suscitare timore o addirittura terrore? Tutto è possibile, nulla è certo.

Comunque sia, quel diluvio ci pare sbagliato se considerato dal lato dei suoi artefici, ancora più sbagliato da parte di chi vi presta acquiescenza e lo replica acriticamente nei suoi atti.

Da qui il nostro appello: chi non appartiene al Supremo Consesso o alla Suprema Corte e si limita a redigere un onesto ricorso per cassazione, eviti di clonare quella terminologia così pomposa e ingiustificata, non le dia spazio oltre le spesse mura del Palazzaccio.

Potrebbe essere anche questo un modo per ritornare al giusto stato di natura.





SORRISI

“Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi”

Mark Twain)

Test psico-attitudinali per magistrati: l'ennesima trovata buona solo a scherzarci su (di Vincenzo Giglio)

Si infittiscono gli indizi sulla futura sottoposizione dei magistrati a test psico-attitudinali.

Tengo a dire che ho una pessima opinione di questa cosa: mi sembra l'ennesima trovata pubblicitaria che non servirà a nulla e però, col suo messaggio subliminale di una giurisdizione psicotica se non addirittura delirante, varrà a mortificare uno dei tre poteri dello Stato e indebolirne l'autorevolezza con danno per la democrazia del nostro Paese.

Altre sarebbero le riforme necessarie per arrivare ad un miglior equilibrio tra quei poteri e poter contare su una giustizia più efficiente ma richiedono capacità di elaborazione, competenze, conoscenza dal basso della giustizia così com'è, capacità di dialogo e di coinvolgimento della magistratura che oggi paiono merce rara.

Dal canto suo, Terzultima Fermata è un blog che gira senza sosta lungo le strade del diritto e della sua applicazione e gli è dato cogliere qua e là segnali di bizzarrie concettuali che sembrano essere prodotte non certo dall'insanità mentale di chi le ha concepite quanto piuttosto dalla

*..si è immaginato
un magistrato al
quale si stanno
somministrando
dei test
psico-attitudinali..*





tendenza di taluni interpreti a dimenticare l'insegnamento di Guglielmo di Occam al quale dobbiamo l'immagine dell'omonimo rasoio e l'invito a ridurre al minimo indispensabile le sequenze causali di cui si servono gli esseri umani per spiegare i fenomeni della vita.

Data questa premessa, e assecondando un po' la componente goliardica che è parte integrante dell'identità di TF, si è immaginato un magistrato al quale si stanno somministrando dei test psico-attitudinali.

Per disporre di un po' di materia prima si è scaricato un campionario di test messi online dal Comune di Torre del Greco che verosimilmente se ne serve per la selezione dei migliori candidati nei propri bandi di reclutamento di personale.

Il file PDF scaricato avverte che si tratta di test tarati sulle relazioni logiche ed etimologiche.

Si è pensato che dovrebbero essere serenamente alla portata di qualunque magistrato, dovendosi presumere che nel suo bagaglio culturale e metodologico rientrino sia la conoscenza dell'origine delle parole che l'uso della logica.

Il primo quesito è così congegnato:

1. Se Francesco è un giocatore di poker, tutti i giocatori di poker leggono Kafka, chi legge Kafka non utilizza il telefono, allora:

- a) Francesco legge Kafka
- b) Francesco non legge Kafka e non utilizza il telefono
- c) Francesco utilizza il telefono e sa giocare al poker.

Adesso inizia la parte più difficile perché esplorare il mondo interiore del magistrato è un'impresa sovrumana.

Il meno incerto tra i metodi possibili è quello di fare affidamento sulle




pre-comprensioni del magistrato medio, da intendersi, secondo il dizionario italiano De Mauro, come fasi conoscitive preliminari corrispondenti a conoscenze incerte e approssimative, fortemente condizionate dalla cultura e dalle esperienze personali del soggetto.

Il testato parte da Kafka. Chi è per il magistrato medio? Facile, è quello che ha scritto il processo presentandolo come un'esperienza spaventosa e inspiegabile e, soprattutto, ingiusta, anzi l'icona dell'ingiustizia. Kafka ha dunque scritto sciocchezze perché il processo, e qui da noi può essere solo un giusto processo, è la strada più sublime e perfetta per il raggiungimento della verità, attraverso la corale e sinfonica cooperazione mediante il contraddittorio. Nessuno dovrebbe leggere Kafka e quindi il magistrato presume legittimamente che Francesco non lo abbia letto. Scarta pertanto la risposta a).

Poi prende in considerazione il poker. È un gioco d'azzardo e bisognerebbe starne alla larga ma il diritto penale esiste perché la maggior parte delle persone non possiede adeguati freni inibitori. Quindi, sì, Francesco gioca a poker.

Per finire esamina la questione del telefono e pensa che la maggior parte delle persone non solo viola la legge ma lo fa ripetutamente e con intensità crescente. È chiaro perciò che quel furfante di Francesco usa il telefono mentre gioca a poker perché è un baro in collegamento con altre persone che da remoto osservano le carte degli altri giocatori e gli suggeriscono se rilanciare o passare.

Il magistrato scarta con convinzione anche la risposta b) e mette la crocetta su c). Scrive poi un appunto sulla sua Moleskine tascabile: *"ricordarsi di aprire un procedimento a carico di Francesco per associazione a delinquere"*



finalizzata alla commissione di un numero indefinito di truffe".

Il secondo e ultimo quesito è questo:

2. Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "dotto" e "coltivato":

- a) colto
- b) versato
- c) vangato.

Il magistrato inizia la riflessione e parte da una prima certezza: Dotto è uno dei sette nani, quello sveglio che ha studiato.

Se tanto mi dà tanto, pensa, la cosa più probabile è che impieghi la sua istruzione per scopi criminali, mi ci giocherei la casa.

Passa poi a "coltivato" e qui la situazione è ormai chiara: Dotto ha messo su un business di piantagioni di canapa indiana.

Che fa o fa fare uno che lavora in questo settore? Vanga o fa vangare, ci si può scommettere la casa.

Ergo, il magistrato scarta a) e b) e pianta la crocetta su c) con entusiasmo e senza tentennamenti.

Subito dopo tira fuori la Moleskine di prima e scrive: *"ricordarsi di seppellire Dotto sotto una valanga di imputazioni a partire dal traffico transnazionale di stupefacenti".*



SPERANZA



SPERANZA

“Non c’è notte tanto lunga
da non permettere al sole
di risorgere il giorno dopo”
(**Jim Morrison**)

La lettera dei detenuti di Brescia: un appello civile ad uno Stato incivile (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

La lettera e le parole del Capo dello Stato

"In quindici è pressoché impossibile permanere in piedi in cella, figuriamoci seduti tutti al piccolo tavolino per mangiare, quindi facciamo a turno. Nei turni con noi, si accodano cimici, scarafaggi e altre bestiacce, che non ne vogliono sapere di rispettare la fila. Ben pensandoci però, più che mancanza d'intimità, non stiamo forse parlando di una vera e propria violenza? Violentati, intimamente, mentalmente, moralmente, proprio in linea con l'articolo 27 della Costituzione".

È uno dei passaggi più forti della lettera che un gruppo di detenuti nel carcere bresciano "Nerio Fischione" ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale vi ha fatto riferimento nella tradizionale cerimonia del Ventaglio, al dichiarato scopo di richiamare l'attenzione della comunità italiana e dei suoi rappresentanti sulla drammatica situazione delle carceri italiane:

"Vi è un tema – queste le sue parole – che sempre più richiede vera attenzione: quello della situazione nelle carceri. Basta ricordare le decine di suicidi, in poco più dei sei mesi, quest'anno. Condivido con voi

..noi, i liberi, siamo meglio di loro, gli incarcerati..





una lettera che ho ricevuto da alcuni detenuti di un carcere di Brescia: la descrizione è straziante. Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile, qual è, e deve essere, l'Italia. Il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale".

Le informazioni

Proponiamo adesso ai lettori una piccola rassegna informativa sulle attuali condizioni del penitenziario bresciano, pensando che, come sempre, occorra sapere per potere poi, ove lo si desidera, partecipare consapevolmente al dibattito che la lettera e l'autorevole allarme lanciato dal Capo dello Stato hanno suscitato.

Dati ufficiali della Casa circondariale Nerio Fischione di Brescia Canton Mombello

Tutti i dati indicati in questo paragrafo sono tratti dalla scheda dell'istituto contenuta nel sito web istituzionale del Ministero della Giustizia.

Caratteristiche e storia

Il progetto risale alla fine dell'Ottocento, ma l'edificio fu inaugurato nel 1914. Il carcere è costituito da una struttura a T che si sviluppa in direzione nord-sud, con torre di sorveglianza; tale edificio si compone di circa 150 celle ed è affiancato dal settore degli uffici. A seguito del DM 2 marzo 2016 e di un successivo provvedimento del Capo Dipartimento, le direzioni della casa circondariale e della casa di reclusione di Verziano sono state unificate, anche se le due strutture restano distinte.

...Capienza e presenze (dati aggiornati al 13 agosto 2024)

L'istituto ha 182 posti regolamentari ma ospita 378 detenuti.

Questa proporzione equivale ad un tasso di sovraffollamento pari al



207,69%.

...Personale

Il posto del direttore dell'istituto è occupato dalla titolare.

Sono presenti 187 effettivi di polizia penitenziaria su 197 previsti, 18 dipendenti amministrativi su 30 e 8 educatori su 8.

...Spazi detentivi

L'istituto è dotato di cento celle, tutte disponibili. Novantuno di esse dispongono di doccia. Nessuna dispone di bidet, nessuna è attrezzata per portatori di handicap.

Dispone inoltre di quattro sale colloqui, tutte agibili, di una ludoteca, un teatro, un laboratorio, una palestra, un'officina, cinque aule e un locale di culto. Non esiste alcuna area verde.

...Formazione lavoro

Nessun corso di formazione è attivo al momento, così come nessun corso di istruzione.

Quanto ai detenuti che lavorano, si contano due addetti alla gestione differenziata dei rifiuti alle dipendenze di una cooperativa, un barbiere, sei addetti all'ufficio MOF (manutenzione ordinaria fabbricati), otto inservienti in cucina e quindici tra scopini e addetti alle pulizie degli uffici amministrativi, delle sezioni detentive e dell'infermeria. In nessuno di questi casi sono previste turnazioni.

...Attività culturali e sportive

Non risulta in corso alcuna attività di tipo teatrale, culturale, sportivo, religioso.

...Comunicazioni

I detenuti hanno in dotazione carte telefoniche ricaricabili mediante prelievo



da loro conto interno.

Non sono ammesse videochiamate.

Dati diffusi dall'associazione Antigone (data dell'ultima visita: 29 novembre 2023)

Si rimanda integralmente all'apposta scheda curata da Antigone.

Si potrà contare su informazioni di maggiore dettaglio e più estese e su un bel po' di documentata controinformazione.

Altre fonti

Altre utili informazioni si possono ricavare dal reportage *"Gli orrori del carcere di Brescia dove i detenuti pregano Dio di morire: "Cercate di non finire qua, è un manicomio"*, di **Ilaria Carra** e **Rosario Di Raimondo**, pubblicato il 25 luglio 2024 dal quotidiano *La Repubblica*. Eccone un piccolo stralcio per farsi un'idea: *"Chiusi in stanzoni da sedici letti, in camere da otto oppure in tre dentro una singola. Fra cimici e scarafaggi. I bagni hanno le vecchie turche, la doccia sopra, il fornello per cucinare a un passo. In alcuni buchi si gela d'inverno e si soffoca d'estate. I letti a castello bloccano l'apertura delle finestre. Durante l'ora d'aria, solo cemento"*.

È anche interessante la lettura di una riflessione di **Claudio Castelli**, già presidente della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 30 luglio 2024 su *Giustizia Insieme*. Vi si parla di passerelle di politici, di promesse inattuate, di docce sopra le latrine, di invivibilità generale.

La nostra opinione

Sono molte le sensazioni indotte dalla lettera dei detenuti bresciani.

Una spicca su tutte le altre.

La sensibilità sociale e politica che oggi sembra prevalere poggia su alcune certezze rocciose: noi, i liberi, siamo meglio di loro, gli incarcerati; noi siamo



brava gente, loro sono feccia; noi rispettiamo le regole e meritiamo la nostra libertà, loro le hanno violate e meritano di perdere la loro.

Da questo nucleo duro ideologico derivano ricorrenti corollari che, al di là delle trascurabili schermaglie tra gruppi di opinione o formazioni partitiche, sono sostanzialmente condivisi da tutti coloro che esprimono la sensibilità di cui si è detto: la finalità rieducativa della pena può essere assicurata solo se sono parimenti e prioritariamente salvaguardate le sue componenti retributive e preventive generali e speciali; il rispetto di questa multidimensionalità della pena richiede che ne venga assicurata la certezza; allorché siano state inflitte pene detentive, vanno centellinate le misure lato sensu alternative in quanto in grado di attentare a quella certezza; l'amnistia e l'indulto, in quanto misure generali contrapposte frontalmente alla medesima certezza, vanno considerati come strumenti di un passato di cedimenti e debolezze istituzionali e definitivamente abbandonati.

La risultante oggettiva di questo pensiero complessivo è che l'attenzione legislativa attorno al carcere non è più, se mai lo è stata, focalizzata sui detenuti che vi scontano la loro pena o che vi attendono il giudizio, ma è invece irresistibilmente e ferocemente attratta dal simbolismo del luogo di pena per eccellenza.

Il detenuto è un elemento trascurabile del paesaggio carcerario, così tanto da scolorare sullo sfondo.

L'unica cosa che conta è il messaggio da trasmettere attraverso quel paesaggio: il carcere è un luogo infame, deve esserlo e non può che esserlo perché ogni individuo sappia la sorte che gli spetta se diverge dal modello del buon cittadino.

Questa è la visione di chi oggi ha le leve del comando: se ne può legittimamente dissentire, altroché, noi stessi l'abbiamo fatto più volte, ma sempre questa rimane.

Evitiamo quindi l'inutile esercizio di spiegare quanto sia sbagliata.

Preferiamo concentrarci su altro.

L'altro è il confronto imposto dalla lettera di cui si parla in questo post.

Da un lato i detenuti che scrivono e spiegano e attendono e sperano, dall'altro lo Stato che ha il dovere della loro custodia e lo assolve in modo da violare praticamente ognuno dei più importanti diritti umani dei custoditi.

Da un lato uomini e donne che non si fanno sopraffare dalla brutalità delle condizioni che gli sono riservate e conservano cuore e lucidità per comporre un testo che richiama alla memoria *"Se questo è un uomo"* di Primo Levi, dall'altro uno Stato che attraverso i suoi esponenti di punta gli riserva parole ingannevoli e indifferenza vera.

Da un lato esseri umani che, pur disponendo in abbondanza di stimoli per abbandonarsi alla violenza, scelgono le parole e la riflessione, dall'altro uno Stato che li considera e li tratta come nemici pericolosi.

È questa in conclusione la nostra opinione: nel carcere di Brescia la civiltà è dei detenuti riunitisi attorno a quella lettera, l'inciviltà è tutta dello Stato.



Meglio ponti che confini: il progetto CO2 per la musica in carcere (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Non si può arrivare a un segreto così grande attraverso una sola strada.

Lo disse **Quinto Aurelio Simmaco**, patrizio romano, Prefetto dell'Urbe e pagano, nel 384 d. C. nel corso di una storica disputa con **Ambrogio**, vescovo di Milano.

Simmaco fu sconfitto e insieme a lui il paganesimo.

Ma quella frase è ancora tra noi, come un memento prezioso.

Tutto questo è CO2.

L'apporto della **Camera penale di Milano**

La Camera penale di Milano, con il coinvolgimento della sua presidente, **Valentina Aliberta**, e della sua iscritta **Mara Chilosì**, ha da tempo intrapreso un percorso di attenzione ed ascolto verso il "pianeta carcere".

Lo sta seguendo da ultimo con l'iniziativa "**Dialoghi sul carcere**" che ha una caratteristica particolare: ad essere intervistati non sono magistrati, cattedratici, opinionisti del diritto ma, almeno fin qui, musicisti con uno specifico background, quello di essere stati profondamente coinvolti in esperienze carcerarie.

Il primo incontro, avvenuto sette

"Ci sono diversi modi per abbattere i muri. C'è chi li abbatte con le bombe, c'è chi li ha abbattuti con le trombe. Noi invece li vogliamo abbattere con mille chitarre in piazza!"



mesi fa, ha avuto come ospite il noto cantautore **Roberto Vecchioni** che ha portato in dote la sua personale esperienza di detenuto assieme, il suo impegno sociale in molteplici conferenze e concerti tenuti dentro le carceri, la sua capacità di racconto della dimensione intima della vita.

Il secondo incontro, tenutosi il 25 settembre, è servito ad ascoltare l'esperienza di **Franco Mussida**, accompagnato per l'occasione dal musicista e compositore **Massimo Germini**, anch'egli fortemente coinvolto nel progetto CO2, come "donatore" di brani e operatore nelle carceri di Monza, Milano Opera e Parma.

Poche parole per concludere

A noi pare che esperienze come quelle di CO2 siano davvero preziose perché dimostrano che chi sta in carcere e chi è candidato ad entrarci non sono vuoti a perdere né occasioni definitivamente perdute.

C'è chi, credendoci ed impegnandosi e regalando i propri talenti, indica nuove strade per arrivare al segreto ultimo e più nascosto degli ultimi che ultimi non sono e non dovrebbero essere.

C'è anche chi, in questo caso un'associazione di professionisti legali, dà voce, spazio e visibilità agli interpreti e testimoni di questa sensibilità alternativa e, facendolo, testimonia a sua volta un modello di avvocatura concretamente impegnata a difesa del volto costituzionale della pena.

È questo, ci pare, il merito più grande di tutti coloro che si stanno dando da fare nei modi che abbiamo raccontato: ci dicono che c'è un altrove possibile, già qui e ora, ed è confortante saperlo.



STORIE

“Non sei fregato veramente
finché hai da parte una
buona storia e qualcuno cui
raccontarla” (**Alessandro
Baricco**)

Quanto a difenderti è tuo cugino Vincenzo (di Vincenzo Giglio)

Mio cugino Vincenzo – My cousin Vinny nell'edizione originale – esordì nelle sale cinematografiche a marzo del 1992.

Diretto da Jonathan Lynn, racconta le peripezie giudiziarie di Billy e Stanley, due ragazzi sprovveduti, che a causa di una sfortunata serie di coincidenze si trovano ingiustamente accusati dell'omicidio del titolare di un emporio, incarcerati in una prigione dell'Alabama e tratti a giudizio.

Sul posto accorrono in aiuto Vincenzo "Vinny" La Guardia Gambini (interpretato da un formidabile Joe Pesci), cugino di Billy e soprattutto avvocato, e la sua fidanzata Mona Lisa Vito (Marisa Tomei).


Vinny è, o meglio sembra, l'archetipo dell'avvocato sbagliato: anni e anni per acquisire il titolo, privo di abilitazione, a digiuno di procedura (e per questo ripetutamente condannato per oltraggio dal severissimo giudice Haller).

Eppure, quando l'esito del processo sembra irrimediabilmente segnato, Vinny, anche grazie all'aiuto di Mona Lisa e delle sue conoscenze di meccanica automobilistica, riesce a dimostrare l'innocenza dei due imputati e, come si dice, a far trionfare la giustizia.

Mio cugino Vincenzo è una

Vinny è, o meglio sembra, l'archetipo dell'avvocato sbagliato





commedia ben riuscita e tra le ragioni del suo successo c'è una sceneggiatura spumeggiante.

Ecco un esempio tratto da una conversazione tra Mona Lisa e Vincenzo:

Mona Lisa Vito: Oh, Vincenzo, vederti che ti logori su quelle carte e anche quando mi porti con te mi fa sentire ugualmente inutile.

Vincenzo: C'è altro?

Mona Lisa Vito: Beh, tu sei già abbastanza sotto pressione, mi dispiace dovertelo ricordare, però ci dovevamo sposare non appena avessi vinto la prima causa. Nel frattempo e parlo di dieci anni, mia nipote, la figlia di mia sorella, si è sposata pure lei e il mio orologio biologico sta ticchettando così [Sbatte il piede] E da come si è messa questa storia io non mi sposerò mai.

Vincenzo: Lisa, non me lo merito. In questo momento non ho bisogno di altri pensieri per la testa, chiaro? Ho un giudice che raggiunge l'orgasmo se può sbattermi in galera, un idiota che vuole pestarmi per 200 dollari, porci mandati al macello, fischi e sirene per tutte le notti. Non riesco a chiudere occhio da 5 giorni, ho finito i soldi, non so più come devo vestirmi. E ho un processo per omicidio in cui mi sto giocando con pessime carte la vita di due ragazzi innocenti. Per non parlare del tuo... [Sbatte il piede] uh uh uh, orologio biologico, della mia carriera, della tua vita, delle nostre nozze, e fammi pensare se ho dimenticato di citare qualcosa, non c'è altra merda da aggiungere alla montagna sulla quale mi trovo seduto sopra? No, non ci credo. Non è possibile.

Mona Lisa Vito: [pusa] Forse avrei dovuto aspettare un momento migliore.

Il destino di Mona Lisa e Vincenzo dipende da una prima causa vinta che sembra non arrivare mai ma che alla fine arriva in Alabama e permette il coronamento del loro sogno d'amore.

Ci sarebbe spazio da noi per avvocati come il cugino Vinny e per la sua eterodossia procedurale? Direi di no. Lo vedete Vinny alle prese con gli indecifrabili dilemmi dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. o con il percorso di guerra dei depositi digitali di atti? No, proprio non ce la farebbe.



Onofrio Clerici, il giudice che disprezzava gli italiani (di Vincenzo Giglio)

È difficile scrivere una storia se si è costretti a farlo in modo diverso da come si vorrebbe.

A me sarebbe piaciuto dire solo alla fine che Onofrio Clerici è un personaggio letterario, non qualcuno realmente esistito.

Ma ho pensato che col pensiero sincopato e frettoloso tipico di oggi, più d'uno si fermerebbe alle prime righe o si farebbe addirittura bastare il titolo e concluderebbe che questo post è un indizio grave di vilipendio della magistratura.

E quindi no, non c'è mai stato un giudice di nome Onofrio Clerici o, se c'è stato, non è quello di cui parlo io.

Il nostro Clerici è il protagonista del racconto breve "*Impiccagione di un giudice*" che fa parte della raccolta "*Ultimo viene il corvo*", pubblicata nel 1949 da Italo Calvino.

Siamo dunque a soli quattro anni di distanza dalla fine della guerra e, come si può immaginare, il ricordo del ventennio fascista era ancora freschissimo nella testa degli italiani, con l'aggiunta dello sdegno per chi l'aveva subito e della nostalgia per chi l'aveva assecondato.

Clerici era tra quelli che ci avevano sguazzato.

..Onofrio Clerici è stato soltanto un sogno o, meglio, un incubo, nato dalla fantasia sfrenata di uno scrittore..





Da qualche tempo notava attorno a lui segnali di ostilità: sguardi malevoli, segni di forche e di impiccati tracciati col gesso sulle mura di casa sua, mormorii e rumori alla lettura delle sue sentenze.

Aveva notato ognuno di questi fatti ma non gliene importava: *"venivano da questa gentetta logora, non buona a rispondere a tono nelle testimonianze, non buona a sedere rispettosa nel pubblico, questa gentetta sempre carica di figli e di debiti e d'idee storte: gli italiani"*.

E Clerici sapeva bene che brutta razza erano gli italiani: *"donne sempre incinte con in braccio bambini con le croste, giovinotti dalle guance bluastre che se non c'è la guerra son buoni solo a fare i disoccupati e a vendere tabacco alle stazioni; vecchi con l'asma e l'ernia e mani tanto piene di calli da non saper reggere la penna per firmare il verbale: una razza di malcontenti, piagnucoloni e attaccabrighe, che a non tenerli a freno vorrebbero tutto per sé e s'installerebbero dappertutto trascinando i loro marmocchi crostosi e le loro ernie, e calpestando gusci di caldarroste sui pavimenti"*.

Ma non tutti erano così: *"Per fortuna c'erano loro, la razza delle persone ammodo, una razza dalla pelle liscia e floscia, dai peli nel naso e nelle orecchie, dalle natiche stabili come fondamenta sulle poltrone imbottite, una razza tintinnante di onorificenze, decorazioni, collanine, occhiali a stanghetta, monocoli, apparecchi acustici, dentiere; una razza cresciuta per i secoli sulle poltrone barocche delle cancellerie d'antichi reami; una razza che sa fare le leggi e applicarle e farle rispettare nella misura che gli fa comodo; una razza legata da una segreta intesa, da una scoperta comune: che gli italiani sono una gentucola schifosa e in Italia si starebbe meglio se gli Italiani non ci fossero, o almeno se non si facessero tanto sentire"*.

Dovrei adesso descrivere lo sviluppo della storia e la sua fine ma non lo farò: in parte per non sciupare il piacere di leggerla per chi non l'avesse ancora fatto, in parte perché il suo titolo dà un'indicazione precisa della sorte riservata al giudice Clerici, anche se nulla rivela del modo decisamente ingegnoso utilizzato dalla "gentetta" per arrivarci.

Dovrei trarre una qualche morale dalla storia, del tipo *"Mai più un giudice così"*, ma figuriamoci, noi contemporanei mai e poi mai potremmo correre un rischio del genere.


E quindi mi limito a ripetere l'ovvio: Onofrio Clerici è stato soltanto un sogno o, meglio, un incubo, nato dalla fantasia sfrenata di uno scrittore che della fantasia ha fatto uno dei suoi più forti segni identitari.

Roba per visionari sfrenati, insomma, nient'altro che questo.



*"Dove si trova la bellezza?
Nelle grandi cose che, come
le altre, sono destinate a
morire, oppure nelle piccole
che, senza nessuna pretesa,
sanno incastonare
nell'attimo una gemma
infinita?"*

**(Muriel Burbery,
L'eleganza del riccio)**



FINE

